

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1854

DELLA MOTTA. La Camera sembrandomi stanca, domanderei licenza di poter rispondere domani.

Voci. Sì! sì! A domani!

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che l'appello nominale si farà domani alle ore 12 e mezzo.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UN GIUDICE DI POLIZIA IN TORINO E GENOVA.

CAVALLINI, relatore. Depongo sul tavolo della Presidenza la relazione sul progetto di legge per l'istituzione di

un giudice nei tribunali di polizia di Torino e di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1605.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di successione e di emolumento giudiziario.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tassa sull'insinuazione, successione ed emolumento — Emendamento del deputato Della Motta all'articolo 70, oppugnato dal relatore Pallieri — Rigetto — Approvazione degli articoli dal 70 al 75 — Emendamento del ministro delle finanze all'articolo 76 — Osservazioni dei deputati Pallieri relatore ed Arnulfo — Rigetto — Obbiezioni del deputato Zivio, e risposta del ministro e del relatore — Opposizioni del deputato Robecchi all'aggiunta della Commissione, difesa dal deputato Astengo, e rigettata — Approvazione degli articoli dal 76 all'81 — Opposizione dei deputati Cavallini, Guglianetti, Mellana e Gastinelli all'aggiunta della Commissione all'articolo 82, e parole in difesa dei deputati Astengo e Pallieri relatore — Rigetto — Approvazione dell'articolo 82 — Opposizione dei deputati Robecchi e Guglianetti all'aggiunta della Commissione, difesa dal deputato Astengo — Rigetto — Osservazioni del ministro e dei deputati Mellana, Pallieri relatore, Robecchi, Arnulfo, Malan e Pernati sull'articolo 83 — Approvazione dell'articolo emendato — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per modificazioni al Codice penale, ed osservazioni relative — S'invia alla stessa Commissione — Relazione sul progetto di legge sul Codice di procedura civile — Approvazione della tariffa per le tasse di successione, dell'articolo 65, sospeso, e dei seguenti dall'84 al 104 — Proposizione sospensiva del deputato Botta sull'articolo 105 — Opposizione del relatore e dei deputati Arnulfo e Cadorna C. — Rigetto — Approvazione dell'articolo 105 — Proposizione del deputato Botta sull'articolo 106, rigettata — Approvazione degli articoli dal 106 al 115 — Osservazioni del ministro delle finanze e del relatore per l'aggiunta di un articolo — Approvazione degli articoli 100 e 101 della tariffa di emolumento — Proposizione del deputato Botta sull'articolo 102 — Opposizione del relatore — È respinta — Approvazione degli articoli 102 e 103 e del primo del progetto — Incidente sulla proposta dal deputato Mellana inviata ieri alla Commissione, relativa all'articolo 90 della tariffa d'insinuazione — Continua.

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Valvassori chiede un congedo di otto giorni.

(La Camera accorda.)

D'ARCAIS. Il comune di Sorso, provincia di Sassari, colla petizione 5458, letta ieri alla Camera, espone diversi aggravi provenienti dal modo di riscuotere le imposte.

Queste lagnanze si sono fatte anche da altri comuni dell'isola, per cui pare sarebbe conveniente provvedervi in qualche modo. Si tratta dell'esazione che è in corso, quindi stimo che l'urgenza sia dimostrata; epperò pregherei la Camera a voler stabilire che questa petizione sia riferita d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento.

È fatta facoltà di parlare al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Ringrazio il signor ministro di aver riconosciuto non affatto prive di fondamento le osservazioni alle quali io appoggiava la domanda di una proroga dei termini prefissi dall'articolo 70 del progetto che discutiamo al pagamento delle tasse di successione e del frazionamento di questo pagamento. Io spero che in tal caso la questione potrà versare sul più o sul meno dell'assegnamento dello spazio, ma che non sarà affatto sconosciuta la nuova circostanza che io indicava in appoggio della mia proposta; la quale nuova circostanza sta nell'aumento delle tasse e poi nella non deduzione dei debiti, la quale certamente muta grandemente la condizione dell'erede che è chiamato a pagare la tassa.

L'onorevole signor ministro però opponeva alcune ragioni alla mia proposta. Se ben ricordo, parmi che egli cominciasse a notare che in sostanza i termini già prescritti dalla legge precedente e conservati da questa danno una tal quale latitudine all'erede per preparare il danaro, e che nelle successioni di linea retta il pagamento essendo minimo, entro il semestre dalla morte dell'autore l'erede ha tempo di raccogliere fondi ed esigere alcune entrate per sopperire con queste alla tassa.

Ma io debbo primieramente far osservare che nella tassa che riguarda la linea diretta è verissimo che la somma non è tanto grave, ma è però vero che non si aggiunge in questa circostanza dell'eredità nessuna ricchezza; che anzi lo stesso aprirsi di questa eredità in linea retta getta la famiglia nella costernazione e la pone in una condizione assai peggiore di quella in cui era prima quando viveva l'autore dell'eredità medesima.

Quanto poi alle altre eredità trasversali, anche tra parenti prossimi sono assai gravi le tasse, per cui non possono essere rappresentate dalla rendita; perchè, prendendosi il 5 per cento sui valori dell'eredità complessiva, non sulle cose puramente fruttifere, ma anche sui mobili e sugli oggetti di valore che non danno reddito alcuno, ne viene che l'erede non può fare assegnamento sulle nuove sue rendite, massime per soli sei mesi onde pagare la tassa di successione.

Soggiungeva il signor ministro che l'amministrazione usa concedere anche certe more a chi le domanda; al che mi farei ad osservare che questo è in via di grazia e richiede giustificazioni per parte del petente, che lo lasciano sempre in dubbio se otterrà o no la concessione d'una nuova mora, dacchè egli non ha diritto alcuno; e siccome molte volte accade che queste tasse possono anche essere di somme molto cospicue, si rende sempre più difficile all'erede il modo di mettere assieme nel termine di sei mesi la somma che è richiesta pel pagamento della tassa.

Osservava ancora il signor ministro che il ritardo dell'esazione che conseguirebbe da una prolungazione di mora importerebbe necessariamente un ritardo nel rifornire le finanze per gli urgenti suoi bisogni attuali. A questo punto io noterò che certamente questo lieve effetto potrà essere sensibile nei primi sei mesi o nel primo anno, ma nol sarà più appresso in nessuna maniera, perchè le cose si perequeranno e le tasse

si esigeranno annualmente nella somma che il prodotto della stessa imposta deve fruttare.

D'altronde, tenendo anche conto di queste circostanze, parmi che si potrebbe adottare un temperamento, in guisa che le finanze non ne sentissero verun danno. Siccome si calcola l'annata finanziaria, si potrebbe anche prolungare il pagamento senza eccedere molto questo termine.

Quando la consegna è fatta ed è già stabilita la somma che debbe essere pagata, il protrarre alquanto il pagamento di una parte della tassa non reca, a parer mio, verun incaglio al Governo.

Mi sembra poi che si potrebbe in qualche modo compensare la prolungazione del pagamento, di cui dianzi ho fatto cenno, nei limiti già indicati dalla legge stessa.

A questo riguardo osservo che nell'articolo 70 è stabilito:

« La consegna dovrà farsi entro quattro mesi ed il pagamento della tassa entro sei mesi dall'apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l'eredità è morta nello Stato;

« La consegna entro sei mesi ed il pagamento entro otto, se morta in qualunque altra parte dell'Europa;

« La consegna entro un anno ed il pagamento entro mesi diciotto, se morta fuori d'Europa. »

A tale riguardo io non vedo la ragione per cui si diano sei mesi di latitudine quando l'autore è morto fuori d'Europa e due soli quando decedette nello Stato.

Io comprendo benissimo che a tale proposito vi deve essere una differenza, perchè certamente quando la persona muore fuori Stato bisogna dar tempo all'erede di procurarsi tutte le carte per far riconoscere la sua qualità, e tanto più se è morto fuori d'Europa. Ma siccome non si consegna altro che l'eredità che esiste nello Stato, a me pare che una volta poi che è fatta la consegna, tutti gli eredi sono in egual condizione.

Il tempo maggiore mi pare ragionevolissimo per la consegna, ma, fatta questa, crederei che il tempo di mora dovrebbe essere eguale per tutti; ed io propongo in questo modo che, dopo due mesi dalla consegna, si paghi la metà della tassa, dopo sei mesi l'altra metà, e così il totale della tassa si paghi entro l'annata.

Non parmi che la protrazione sia molto lunga, ed anzi la medesima può essere utile, massime quando si tratta di pagare capitali considerevoli, quando massime l'erede avrebbe bisogno di liquidare prima di tutto i mobili per far danaro e pagare le prime spese che ordinariamente sovrastano a chi incontra un'eredità.

La finanza sarebbe certa di ricevere la tassa dovuta, e non avrebbe altro ritardo che di sei mesi per le eredità più piccole.

Quindi io proporrei di ridurre in due parti quest'articolo, redigendolo in questa conformità:

« La consegna dovrà farsi entro 4 mesi dall'apertura della successione, se la persona da cui si riceverà l'eredità è morta nello Stato; entro sei mesi, se è morta in qualunque altra parte d'Europa; entro un anno, se è morta fuori d'Europa. »

« Il pagamento della tassa si farà in due rate eguali, l'una entro i due mesi dal termine suindicato per le consegne, l'altra entro otto mesi a partire dallo stesso termine. »

Insisto perchè si mantenga il principio di dare una maggior latitudine di tempo a questo pagamento ed anche di dividerlo in rate, come si usa in tutti gli altri tributi e come sembra richiedere un tributo il quale viene inopinatamente a carico dell'erede e su somme cospicue.

PALLIERI, relatore. Rincesce alla Commissione di non

poter aderire alla proposta dell'onorevole preopinante in quanto importerebbe prolungazione e frazionamento dei termini di pagamento della tassa di successione. Come ha notato l'onorevole preopinante stesso, l'articolo di cui ora si tratta, l'articolo 70, non è che la testuale riproduzione dell'articolo 8 della legge del 17 giugno 1851; anzi, dacchè sono in vigore nel nostro paese tasse di successione, venne sempre fissato il termine di sei mesi pel loro pagamento e mai non ne derivò in pratica, che io sappia, inconveniente di sorta. Avverta inoltre la Camera che si stabiliva il termine di sei mesi allorchè non erano soggetti alla tassa di successione fuorchè beni pei quali non vi era alcun pericolo di trafugamento, di sottrazione; quindi, se si aumentasse ancora siffatto termine, ora che sono sottoposti a questa tassa i beni di ogni natura, correrebbe il fisco troppo grave pericolo, potrebbero, cioè, entro quel lasso di tempo, venire i beni mobili esportati e così sottratti alla tassa. E però, dopochè vennero imposti i mobili egualmente che gli stabili, sarebbe stato piuttosto il caso di abbreviare il termine dalla legge anteriore segnato. Che se consideriamo essere questa una tassa, la quale ha per causa la traslazione di proprietà, ovvia ne emerge la conseguenza che si dovrebbe soddisfare quando quella si compie, e che conseguentemente solo ad un favore della legge vuolsi attribuire la dilazione di sei mesi conceduta pel pagamento.

Per la qual cosa ben vede la Camera che, applicando rigorosamente questo incontestabile principio, su cui la tassa di successione si fonda, non si potrebbe tacciare di ingiusta la legge qualora ne esigesse il pagamento entro il termine fra cui prescrive si soddisfi alla tassa di identica natura, per la trasmissione di proprietà fra vivi, voglio dire alla tassa di insinuazione, di cui si debbe effettuare lo sborso al momento stesso in cui si eseguisce la formalità, per la quale sono concessi soli trenta giorni.

A rate successive si possono soltanto stabilire le imposte che colpiscono il godimento dei beni; ma quelle che ne colpiscono la trasmissione sono di loro natura dovute in una sola volta ed immediatamente; epperò, fissando pel loro pagamento un termine di sei mesi, si è fatto quanto potevasi nell'interesse dei contribuenti.

Il caso di cui fece specialmente parola l'onorevole Della Motta, quello cioè in cui l'eredità sia pervenuta al figlio del defunto, meriterebbe veramente particolari riguardi, qualora da questa legge ne derivassero gravi inconvenienti; ma giova notare che, dovendo egli sottostare solo al diritto dell'uno per cento, ad un diritto cioè che corrisponde appena a due o tre mesi di reddito, egli è evidente che, mentre decorrono i sei mesi entro i quali deve effettuare il pagamento, i proventi della eredità gli forniscono largamente di che eseguirlo.

Quanto agli altri parenti non concorrono le stesse ragioni che militano a favore dei figli che raccolgono l'asse paterno; del resto, anche nel caso di successione al fratello, la tassa che si deve pagare non eccede il reddito di un anno; in nessun caso, insomma, secondo le quotità proposte, si viene ad intaccare il capitale.

Impertanto, quanto ai termini per le consegne, l'onorevole Della Motta e la Commissione sono dello stesso sentimento.

Quanto al fissare, come egli vorrebbe, termini maggiori di quelli iscritti nel progetto per la effettuazione del pagamento, essa non può, per le ragioni anzi svolte, aderirvi.

Quanto, infine, allo stabilire per tutte le eredità un termine uniforme a partire da quello della consegna, non saprei veramente farvi alcuna osservazione in contrario. Noi ab-

biamo in questo progetto riprodotte identicamente le disposizioni della vegliante legge, dalle quali non derivò, come dissi, alcun inconveniente.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io non gliela posso accordare, perchè ha già parlato due volte.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda accordare la parola al deputato Della Motta.

(La Camera acconsente.)

Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. Risponderò brevissimamente con dire che non posso ammettere che questa tassa si possa facilmente pagare sui redditi, mentre in nessuna eredità, fuorchè su quella in linea retta, si esige meno del 5 per cento del valore venale dell'eredità medesima, senza nemmeno escluderne i debiti. Ora, nessuna eredità frutta il 5 per cento. Si è già detto l'altro giorno alla Camera, e lo sappiamo tutti, che gli stabili producono generalmente il 4 per cento; inoltre vi sono i mobili che non fruttano nulla.

Quanto poi alle eredità in linea retta, è verissimo che per esse si paga solamente l'uno per cento, ma è pure verissimo che con questa eredità non si accrescono le ricchezze di una famiglia, anzi si diminuiscono, perchè in quel momento la famiglia perde il suo capo che faceva il suo principale patrimonio.

Il signor relatore dice che qui si tratta di trapassi di proprietà e non di lucro. Io lascierò stare questa questione, su cui si è già discusso tante volte, e che non dà nè l'obbligo nè il diritto nè i mezzi agli eredi, che dovranno pagar la tassa, di avere i danari per pagarla.

Il signor relatore mi adduceva l'esempio delle tasse che si pagano pei contratti. Ma questo ha nulla a che fare col caso attuale, perchè chi si accosta ad un contratto lo fa volontariamente, e, se compera, sa che deve pagare e si procura il danaro occorrente, se non lo ha. All'incontro le eredità giungono sempre improvvisamente e l'erede non ha d'ordinario il danaro per pagare la tassa, e quindi deve avere un po' di tempo per poter vendere qualche stabile dell'eredità o mobili, e per ciò vi vogliono sovente delle formalità gravi, massime quando si tratta di eredità raccolta da persone che non hanno la libertà di disporre dei loro beni.

Il signor relatore teme il trafugamento. Io penso che il fisco sia sufficientemente armato; del resto, ciò non accade che per quelle eredità che consistono in mobili, perchè, quanto agli stabili, fondi di negozio e crediti ipotecari, non vi può essere pericolo di trafugamento. In ogni caso poi si potrebbero stabilire alcune cautele per evitare ogni frode.

Ma, come dico, il fisco ha mezzi molti per far valere le sue ragioni.

Quindi penso che questa tema non possa sussistere, massimamente perchè si tratta di una mora non lunga, di due soli mesi superiore a quella stabilita dal progetto e si tratta di accordarla a tutti. Quindi, la mia proposta non essendo molto dai confini del progetto, spero che possa dalla Camera essere approvata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Della Motta. (*Vedi sopra*)

(La Camera non approva.)

Pongo ora ai voti l'articolo 70 della Commissione.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli sino al 76:)

« Art. 71. Gli eredi o donatari ammessi in possesso prov-

visorio dei beni di un assente, a termini dell'articolo 84 del Codice civile, saranno tenuti alla consegna di essi ed al pagamento della tassa, come se si trattasse di successione definitiva; senonchè per essi i termini decorreranno dalla data dell'immissione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa fra anni due dalla ricomparizione dell'assente, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

« Se risultasse che in difetto d'una legale dichiarazione d'assenza gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dell'assente, l'amministrazione demaniale potrà ingiungerli ad effettuare la consegna ed il successivo pagamento della tassa.

« In tale caso i termini di cui all'articolo 70 decorreranno dalla data dell'ingiunzione.

« Avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sopra accennata, nel caso previsto dall'articolo 977 del Codice civile.

« Art. 72. Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all'ufficio d'insinuazione da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto e nel quale si è aperta la successione, a termini dell'articolo 74 del Codice civile.

« Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la consegna ed il pagamento dovranno farsi all'ufficio d'insinuazione nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità.

« Art. 73. Quando non si effettui nel prescritto termine la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una soprata tassa.

« La soprata tassa per omissione di consegna entro i prescritti termini sarà eguale al quinto della tassa principale.

« Sarà però ridotta al decimo quando il contravventore avrà presentato la consegna prima di esservi stato ingiunto dal fisco.

« La soprata tassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con soprata tassa uguale al decimo della tassa medesima.

« Art. 74. I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della soprata tassa dovuta per omissione della consegna, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre soprata tesse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

« Art. 75. Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della soprata tassa stabilita dall'articolo 73.

« In tal caso la prescrizione di cui è cenno all'articolo 78 non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna.

« Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite sottoposti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d'insinuazione.

« Il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietà sono rispettivamente ragguagliati alla metà dell'intero valore dei beni.

« Avvenendo il caso della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, l'erede od il legatario di queste ne fa la consegna ed il pagamento della tassa secondo il grado di parentela coll'autore della successione, entro il termine fissato dall'articolo 72, computando dalla morte dell'usufruttuario.

« Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario

od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore da questo atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.

« L'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetti di mobilia, di cui nell'articolo 415 del Codice civile, per un valore corrispondente al 5 per cento di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari, salvo ai consegnanti la prova in contrario. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Si fu colla legge del 1851 che per la prima volta si sono sottoposti alla tassa di successione non solo gli immobili, ma altresì la mobilia. A fare ciò il Governo ed il Parlamento furono indotti da considerazioni di giustizia, giacchè non vi è argomento valido che possa addursi per giustificare l'esenzione di una parte del capitale che si trasmette per mezzo della successione. Tuttavia contro quest'aggiunta si è fatta una grave obbiezione, la quale venne confermata dalla pratica. Tale obbiezione consiste nella difficoltà di accertare il valore della mobilia e nelle vessazioni a cui potrebbero dar luogo le indagini del fisco quando questo non volesse acquietarsi alla dichiarazione dell'erede. Per ovviare a questa difficoltà, che non si può a meno che riconoscere fondata, senza alterare il principio che vuole che la mobilia paghi come tutti gli altri valori che si trasmettono per eredità, il Ministero ha proposto di stabilire il valore presunto di questa mobilia in proporzione dell'asse ereditario complessivo, ben inteso, lasciando sempre all'erede la facoltà di addurre la prova quando la realtà non concordi colla presunzione.

In questo caso le indagini a cui il fisco deve procedere producono molestie al contribuente, ma a queste molestie il contribuente si sarà esso volontariamente esposto. Questa disposizione è dunque tutta nell'interesse del contribuente, giacchè o la presunzione legale presunta tra il valore della mobilia e quello dell'eredità è inferiore al vero, e in allora in buona coscienza può l'erede pagare la tassa senza essere esposto nè a dichiarazioni nè a richiami; e se invece la proporzione legale è maggiore della realtà, in allora al contribuente non è tolto il diritto che aveva dall'antica legge di fare una dichiara, e, ove il fisco non vi si acquieti, di somministrare le prove della sua asserzione.

Questa disposizione io credo costituisca uno dei miglioramenti alla legge. Il Governo aveva creduto di potere stabilire questa proporzione massima tra il valore della mobilia e quello dell'asse ereditario, al ventesimo, ossia al 5 per cento, e non pare che questa proporzione fosse esagerata.

Son certo che ciascuno di voi, o signori, riandando in sua mente le varie eredità di cui avrà avuto cognizione nella sua vita, vedrà che la proporzione del 5 per cento tra il valore della mobilia e quello dell'eredità complessiva non è punto esagerata.

Questo è vero massime per le eredità più cospicue. Prendete due persone di condizione ineguale. Probabilmente quanto spende il più ricco sia nel vitto, sia nel vestiario, rispetto al meno ricco, non sarà in proporzione delle sostanze. Chi ha due volte più reddito di un altro, difficilmente spende nel vitto due volte di più; ancora meno spende doppiamente nel vestire.

Invece la spesa dell'alloggio e quella della mobilia crescono in ragione della ricchezza; chi è vago di soddisfare il gusto del lusso può appagare la sua brama nell'acquisto della mobilia.

Se anche si parla delle piccole eredità, d'ordinario colui che ha un patrimonio di 10,000 lire possiede una mobilia di un valore non minore di 400 o 500 lire. Quella del proprietario che ha 100,000 lire può calcolarsi in 5000 lire, ed in lire 50,000 se si tratta di una persona che possegga un milione.

Diffatti, se si osservano i mutamenti che si sono operati nelle abitudini dei cittadini, si può scorgere che se è scemato il lusso per ciò che concerne il vestire ed il mangiare, quello della mobilia è cresciuto d'assai. Nessuno ignora che al presente le case si edificano con maggior lusso e comodo che per l'addietro. Cinquant'anni or sono anche le persone opulente avevano nelle loro case soltanto poche sedie disposte contro il muro (*Si ride*); laddove ora la quantità della mobilia è cresciuta al punto che le sale delle persone facoltose paiono addirittura magazzini di mobilia.

Ciò posto, io stimo che la proporzione del 5 per cento, moderata, anche per le modiche eredità, lo è assai più quando si tratta di fortune considerevoli. Nullameno, lo ripeto; siccome è difficilissimo, e quasi impossibile al fisco di arrivare alla determinazione del valore dei mobili, e che questa determinazione può dar luogo a mille molestie ed anche a molti abusi, si è ravvisato opportuno di sacrificare qualche cosa alla facilità dell'esecuzione della legge. Ma qui la Commissione avendo adottato il principio del Ministero, è andata molto più in là, ed invece di stabilire la proporzione legale, cioè il *maximum* oltre il quale il contribuente non potrà mai essere tenuto a pagare, qualunque sia l'importare della sua mobilia al 5 per cento, lo stabilì al 3 per cento.

Ora a me pare che questa proporzione del 3 per cento sia assolutamente troppo inferiore. Io non credo che in nessuna condizione di fortuna la mobilia stia all'asse ereditario solo nella proporzione del 3 per cento, e quindi non posso adattarmi a questa proposta della Commissione perchè la credo contraria all'interesse delle finanze, contraria al vero, e stimo che se noi vogliamo adottare una tassa in una proporzione giusta, dobbiamo stabilire la proporzione in modo che corrisponda non rigorosamente ma almeno approssimativamente alla verità delle cose. E per ultimo la credo contraria alla giustizia, dacchè volendo far pagare tutto dobbiamo con minor rincrescimento far pagare la mobilia che la più parte delle volte rappresenta il superfluo dell'individuo. D'altronde poi si avverta che questa proporzione non può essere di qualche entità che nelle eredità un po' cospicue, e che a queste eredità noi facciamo già un favore grandissimo nello stabilire una proporzione fissa tra la mobilia e l'asse complessivo di soli 5 per cento.

Per tutti questi motivi io pregherei la Camera a voler mantenere bensì la redazione della Commissione; soltanto invece di dire: « L'eredità composta, ecc. per un valore corrispondente al 3 per cento » faccio istanza perchè dicasi « corrispondente al 5 per cento. » Così la redazione sarebbe quella della Commissione, e la disposizione fiscale quella proposta dal Ministero.

PALLIERI, relatore. Per rendere a ciascuno il fatto suo, comincerò per dire che non all'amministrazione demaniale, ma all'onorevole nostro collega Mantelli è dovuta la prima idea di stabilire una presunzione legale pel valore della mobilia. Nella discussione della legge del 17 giugno 1851 l'onorevole Mantelli fece la proposta di stabilire la presunzione legale della mobilia al 4 per cento. Tale proposta venne sotto-emenadata dal deputato Franchi il quale preferiva il per 2 cento; finalmente lo stesso deputato Mantelli aderiva al 2 per cento. Ora vede il signor ministro delle finanze che la Commissione

si è attenuta ancora al disopra di quello che sembrava generalmente accettato da tutte le parti della Camera in occasione della discussione della legge del 17 giugno 1851 quando si operava la deduzione dei debiti. Il perchè non sembra alla Commissione di essersi appigliata ad una troppo tenue misura.

Ma mi parve dalle cose dette dal signor ministro che egli abbia fatto una confusione. Ed invero egli parlò di mobili e di mobilia indifferentemente, quasi fossero la stessa cosa. Certamente se si trattasse di mobili in generale, il signor ministro avrebbe ragione; ma leggerò l'articolo 415 del Codice civile.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Legga, legga pure.

PALLIERI, relatore. « La parola *mobilia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti; come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

« I quadri e le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento vi sono anche compresi; ma non vi si comprendono le collezioni di quadri, di statue, di porcellane, od altre, che possono essere nelle gallerie, o camere particolari. »

Ridotta quindi la presunzione legale a questi soli oggetti, la Commissione non crede di essere lontana dal vero portandola al 3 per cento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. I cavalli e le vetture sono comprese?

PALLIERI, relatore. A termini di quest'articolo mi pare sia fuor di dubbio che non sono compresi.

Ora il ragionamento dell'onorevole signor ministro, poggiato ai mobili in generale, era perfettamente giusto; ma limitando questa presunzione a quelli contemplati dall'articolo 415 del Codice civile, ossia alla *mobilia*, credo che il signor ministro prescinderebbe dall'oppugnare la proposta della Commissione.

DEPRETIS. Domando la parola.

Io non entrerò nella controversia che si agita tra la Commissione ed il Ministero; farò solo un'osservazione sulla massima che viene sanzionata in questo articolo di legge, cioè che il valore della mobilia che è contemplata nell'articolo 415 del Codice civile, invece di andare soggetto alla consegna, e alla tassa sul vero valore, viene ad essere tassata sul valore presunto degli altri beni ereditari ed in una misura che dovrebb'essere il 5 per cento secondo la Commissione, il 3 per cento secondo il Ministero. Questo valore si determina sui beni che compongono l'eredità, stabili, redditi, fondi di negozio; io domando se in questo valore complessivo si comprendano anche quelli che non sono sottoposti alla tassa, per esempio, le rendite del debito pubblico.

Voci. Sì! sì!

PALLIERI, relatore. Nella redazione del Ministero si trovavano le parole *oggetti ereditari tassabili*. La Commissione eliminò la parola *tassabili*, e ne ha adottati i motivi nella relazione stessa, dei quali il principale si è quello di poter comprendere le rendite sullo Stato; e così quanto farà parte dell'eredità, nulla eccettuato, servirà di base al 3 per cento, ossia per stabilire la presunzione legale della mobilia.

DEPRETIS. Per questa volta mi dichiaro soddisfatto. (*ilarità*)

ARNULFO. Farò una semplice osservazione. Secondo la redazione di quest'alinea potrebbe nascere il dubbio se possa invocarsi la proporzione del 3 per cento tuttavolta che si tratta di un'eredità nella quale sono compresi o soli stabili,

o soli crediti, o sole rendite, o soli fondi di negozio, ovvero se per poter applicare la proporzione suddetta sia indispensabile che l'eredità sia composta di stabili, di crediti, di rendite e di fondi di negozio; tanto più essendovi nello stesso alinea la parola *complessivamente*.

Io quindi per togliere ogni dubbio che possa nascere, proporrei che si dicesse: « L'eredità composta di *beni stabili, o di crediti, o di rendite, o di fondi di negozio, ecc.* » Il che viene ad escludere l'idea che sia necessaria l'unione di tutti detti beni per applicare quest'alinea. Questo non fu il pensiero della Commissione, lo so; ma mi pare il pensiero sarebbe più chiaramente spiegato, qualora si adottasse questa forma.

PALLIERI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del signor ministro, cioè che invece del tre per cento proposto dalla Commissione, si debba adottare il 5 per cento.

(La Camera rigetta.)

Il deputato Zirio ha la parola.

ZIRIO. La Camera ricorderà che quando si discusse l'articolo 3 della presente legge, io ebbi l'onore di presentare un emendamento inteso a stabilire le basi della tassa per le successioni ai negozianti.

Io allora dissi i motivi per cui credeva che la base di questa tassa potesse regolarsi sulla liquidazione dell'asse commerciale dei negozianti, indipendentemente da quello fuori commercio che rimarrebbe sempre sotto la disposizione generale adottata dalla Camera.

Tra le altre io adduceva la ragione che il commercio fondandosi essenzialmente sul credito soggetto a continue eventualità, lo stato dei negozianti varia ad ogni giorno, per modo che quanto egli in realtà possiede e che solo può con giustizia venir colpito da tassa di successione, non si può con accerto conoscere se non dal risultato delle operazioni che fossero terminate all'epoca del suo decesso, o dalla liquidazione di quelle che fossero tuttora in sospenso; e seguendo altra norma si cadrebbe nell'arbitrio e nell'assurdo, e si sostituirebbe la finzione alla realtà.

Innanzitutto debbo notare, che per ciò che concerne le società di commercio, l'onorevole signor presidente del Consiglio ebbe già a riconoscere non esservi differenza tra la mia opinione e quella del ministro e della Commissione.

Se non che allorquando si discuteva l'articolo 3 trattandosi di meglio concretare la mia proposizione, e porla in correlazione colle ammissioni di che sopra, si convenne che la Camera si sarebbe occupata del mio temperamento quando fossimo giunti all'articolo 76.

L'onorevole signor ministro allora soggiungeva che la Commissione avrebbe trovato modo, senza ledere il principio espresso nell'articolo 3, di formulare una proposizione per cui fosse questo punto di questione ben dilucidato e formulato in questa legge, giacchè la legge francese del 22 frimaio anno VII, da cui la nostra è tratta, aveva suscitato delle discussioni fra l'amministrazione del demanio e gli eredi di un socio nel caso dello scioglimento della società circa il modo di fare la dichiarazione e di pagare la tassa.

Nell'intervallo, io ho avuto l'onore di indirizzarmi e individualmente e collettivamente agli onorevoli membri che ora siedono sul banco della Commissione, e tutti convennero in massima sulla giustizia della mia proposizione, la quale rendeva l'idea da me espressa senza ledere il principio che per i casi ordinari domina la legge.

Ma allorchè si trattò tra me ed essi di porsi d'accordo per

concretare l'idea, ed applicarla alle successioni commerciali, tali e tante mi si mossero difficoltà, dubbi, ed ipotesi, che per verità credo tante non siansene elevate sulla questione d'Oriente, nè nelle famose conferenze di Vienna e di Costantinopoli dai diplomatici che vi presero parte.

Disperando di pormi d'accordo con essi, io mi sono studiato di formulare l'emendamento che raggiungesse l'inteso scopo, e se il mio amor proprio non m'inganna, parmi averlo trovato.

Prima di darne lettura, amo dichiarare che io non sarò tenace sui precisi termini del mio emendamento, e che accetterò volentieri qualunque altra formola gli si volesse sostituire alla mia, tanto dal Ministero quanto dalla Commissione purchè si renda l'idea la cui giustizia e Commissione e Ministero hanno riconosciuto.

Io pertanto invece di dire semplicemente al terzo alinea di questo articolo: « Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiziale di descrizione » ho considerato due casi: quello cioè dello scioglimento della società per la morte di uno dei soci, e quello della morte di un banchiere o di un negoziante qualunque, ed ho fatto una disposizione speciale per ciascuno di questi due casi. Nel primo, proporrei di dire: « Venendosi a sciogliere una società di commercio o di industria per la morte di un socio, l'erede o eredi di lui dovranno far la consegna e pagar la tassa in proporzione di quanto dietro liquidazione della società, risulterà spettante al socio medesimo. »

Questa prima parte del mio emendamento comprende, se mal non m'appongo, la prima specie, su cui, a detta del signor ministro, tutti siamo d'accordo.

Ecco ora l'altro emendamento che si dovrebbe inserire nello stesso articolo ed in un alinea separato:

« Per la successione d'un banchiere od altro commerciante si terrà come base della consegna e pagamento della tassa il risultato dell'operazione di commercio ultimata, e quanto a quelle che si trovassero in corso all'epoca della di lui morte, il risultato definitivo delle medesime, giusta il tenore dei di lui libri di commercio, purchè regolarmente tenuti, ferme quanto agli altri oggetti non commerciali della successione le disposizioni generali della presente legge. »

La Camera vede che anche in questa parte non ho fatto altro che seguire i suggerimenti dell'onorevole signor ministro che vuole solo colpire il risultato delle operazioni di commercio ultimate.

Quanto poi a quelle che si trovassero in corso all'epoca della morte del negoziante, allora il mio emendamento prenderà per base la liquidazione della stessa operazione che dovrà necessariamente succedere; perchè in questo caso gli eredi, ove non vogliano proseguire nell'esercizio di quel commercio lasciato dal defunto, debbono prima di tutto procedere ad una liquidazione, la quale stando a quello che di ordinario succede, non potrà durare più di quei periodi di tempo che, secondo l'evenienza de' casi, sono stati fissati per la consegna delle successioni.

Mi pare di aver così sciolto il nodo gordiano e trovato, per così esprimermi, il *lapis philosophorum* (*Oh! oh!*), quando pure si voglia stare ad una specie di convenzione stabilita in base di comune accordo col Ministero e colla Commissione in una delle precedenti tornate. Lo ripeto ancora una volta, io non tengo punto al mio emendamento: e se si trova che vi occorran correzioni, mi vi adatterò; se sarà necessario abbandonarlo, mi vi rasseggerò, sperando ve ne sarà sostituito un altro equipollente, ma meglio spiegato.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata la proposta del deputato Zirio.

(È appoggiata.)

PALLIERI, relatore. Giacchè l'onorevole preopinante ha citato parole pronunciate nella tornata del 17 corrente, citerò anch'io quello che venne detto per parte della Commissione.

Così in quella tornata si esprimeva il relatore: « Purchè la massima fondamentale della non deduzione dei debiti, proposta nell'articolo terzo, risanga onninamente integra, intatta ed illesa, noi non dissentiamo che l'ulteriore esame dell'emendamento del deputato Zirio si rimandi a quell'articolo che si stimerà più conveniente; ma la Commissione non intende di recedere menomamente dal principio assoluto della non deduzione dei debiti. »

Vede l'onorevole preopinante che si sono persino amalgamati vari sinonimi per timore che mai egli potesse invocare la menoma adesione della Commissione a che s'introducesse nel progetto una disposizione qualunque lesiva del principio della non deduzione dei debiti.

Ora, venendo all'emendamento in discorso, veramente la Commissione non può concorrere nell'opinione espressa dal suo autore che esso sia il *lapis philosophorum*. Il medesimo consta di due parti. La prima è relativa alla questione che fu oggetto di una decisione della Corte di cassazione di Francia, sulla quale spiegò già la Commissione il suo sentimento, che cioè non sarebbe aliena dal riconoscere la convenienza di ammettere in pratica il principio consacrato da quel magistrato, ma che non può aderire ad introdurlo nella legge. Se in Francia la Corte di cassazione ebbe a così giudicare, il signor ministro delle finanze ha qui dichiarato che darà le opportune istruzioni precisamente in quello stesso senso.

I nostri negozianti saranno dunque in miglior condizione de' negozianti francesi, i quali dovettero far decidere questo punto dai tribunali, mentre qui l'amministrazione stessa delle finanze riconosce che quella dev'essere la vera interpretazione della legge, e quindi dev'essere l'onorevole Zirio pienamente soddisfatto dal momento che altro non chiede se non l'attuazione della massima che prevalse giudizialmente in Francia.

Ma se è avviso della Commissione che il signor ministro delle finanze possa dare istruzioni in questo senso, non può tuttavia assentire, come ho già detto, che venga inserita una apposita disposizione nel progetto. In questo recinto seggono molti magistrati ed avvocati (*Oh! Sì! sì!*) i quali sanno che i collettori delle sentenze quando riferiscono massime dedotte dalla giurisprudenza è difficile che possano portarle a quel preciso grado di esattezza da spogliarle delle varie circostanze speciali che hanno potuto indurre il giudice a pronunciare in una conformità piuttosto che in un'altra; così vediamo molte sentenze che a prima giunta paiono le une contrarie alle altre, mentre, a ben considerarle, tali non sono. Infatti tante sono le varie fattispecie, tanti i particolari che possono indurre a pronunciare in un senso piuttosto che nell'altro, che lunga ed ardua fatica è il riandarli; e coloro che raccolgono le sentenze, non tenendo conto, il più delle volte, delle varie circostanze che mossero i giudicanti, riportano erroneamente decisioni proferite in casi speciali come se con esse generali principii si fossero sanzionati.

In conseguenza, se questi risultati parziali fossero senza un lungo esame convertiti in legge, di leggeri ne avverrebbero inconvenienti ai quali non si potrebbe ovviare, avvegnchè la legge sussisterebbe e bisognerebbe eseguirla quale sarebbe scritta; laddove le istruzioni impartite dal Ministero

a' suoi agenti, qualora il fatto dimostrasse che possano dar luogo ad abusi, potranno dal Ministero medesimo, mediante il frutto dell'esperienza, venire adeguatamente modificate, e tenute pur sempre nel limite della legge, la quale, se non vuole frodi, non vuol neppure vessazioni.

Così si fa in Francia, e così il signor ministro delle finanze ha dichiarato essere disposto a fare anch'egli.

Quanto all'altra parte dell'emendamento, mi pare che resterebbe con la sua approvazione assolutamente vulnerato il principio della non deduzione dei debiti, poichè vuolsi in sostanza con essa che si paghi la tassa sull'attivo netto.

Imperò la Commissione opina che nè l'una nè l'altra parte dell'emendamento del deputato Zirio debba essere introdotta nella legge; ma esorta unicamente il signor ministro delle finanze a dare agli agenti demaniali tali istruzioni per cui nel ricevere le consegne delle successioni e nell'addivenire alla relativa liquidazione della tassa si apporti tutta la facilità possibile per ciò che riguarda specialmente il commercio. Il principio della non deduzione dei debiti deve rimanere illeso, nè si può di soverchio favorire la classe dei commercianti a detrimento delle altre.

La Commissione quindi non può aderire all'emendamento proposto dal deputato Zirio.

ZIRIO. Se si dovesse seguire il sistema posto innanzi dall'onorevole relatore della Commissione, ne verrebbe a senso mio l'assurdo che, verificandosi nell'esecuzione di una legge grandi inconvenienti, comunque dessi fossero notati dalle sane regole d'interpretazione, e riparati dalla giurisprudenza, non si dovrebbero mai riformare.

In Francia però, che togliamo spesso a modello, si è seguito un altro sistema, e si fu appunto la giurisprudenza della Corte regolatrice che col volgere degli anni ha determinato le modificazioni dei Codici di quella nazione in modo tale che noi vediamo tanto il Codice di procedura che il Codice penale e per fino il civile in molte parti migliorati e variati nelle loro primitive disposizioni.

Pensate, o signori, che noi facciamo per così dire una legge nuova, e bisogna prevedere, e riparare alle questioni sostanziali cui può dar luogo.

Ora io domando se nell'applicazione della legge del 22 febbrajo, anno VII, si è venuto a riconoscere non per un solo caso particolare, ma in massima, che trattandosi di fissare la tassa per le successioni d'una società di commercio per la morte di un socio, è necessario che si faccia la liquidazione della società, noi vogliamo tuttora lasciar dubitare se questa liquidazione debba, o no, essere tenuta come base della tassa medesima.

Io non posso comprendere il motivo della titubanza, per non chiamarla renitenza, della Commissione nel togliere costesti dubbi, con introdurre norme certe e fisse nella legge per le successioni dei commercianti, e voler invece far dipendere dagli agenti demaniali, e da chi presiede alle finanze, il dar delle norme anche moderate a' suoi subalterni di non vessare il commercio nei casi in cui puossi far luogo all'applicazione delle tasse.

Che se l'attuale signor ministro delle finanze fosse eterno, io ho troppa fede nella sua rettitudine e ne' suoi lumi per poter dubitare che egli non dia delle istruzioni nel senso che è stato spiegato dall'onorevole relatore. Il ministro attuale può intenderla in un modo; ma può venire un successore che la intenda in un altro e che avesse desiderii di dare l'esecuzione letterale, e direi rabbinica alla legge, ed allora la Camera vede in quali contestazioni si dovrebbe di nuovo ricadere, e quali liti ne conseguirebbero a danno de' privati

che io ritengo peggiori del pagamento stesso della tassa, liti che ponno anche tornare in danno delle finanze.

Dunque io torno a dire che se vogliamo far una buona legge che prevenga almeno tutti i più gravi dubbi, che tolga, per quanto si può, ogni difficoltà, è opportuno che quest'articolo venga spiegato nel modo che io ho indicato, od in altro equipollente, se così si vuole.

Quanto ai commercianti io faccio ancora un riflesso, ed è che oltre ai casi da me accennati avvenga un altro che merita eziandio maggiore riguardo, e questo è quello dei commissionari.

Fingasi il caso che nel mentre un commissionario compra, e spedisce una merce a quello che la commette, spicchi sul committente delle cambiali per l'importo della merce stessa, e le negozi atterrandole a terzi.

Nel mentre che la merce è in istrada, le cambiali in giro, succede la morte del commissionario, e le cambiali vengono in ritorno.

Quale sarebbe la base che si vorrebbe in questo caso tenere per fissare la tassa di successione all'erede?

Io chieggo che me lo spieghi la Commissione od il signor ministro; e credo che entrambi sarebbero bene imbarazzati a spiegarmelo se non si adottano gli emendamenti da me proposti.

Mi pare di aver detto abbastanza; ora lascio che la Camera decida.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. In una delle scorse tornate rispondendo agli eccitamenti dell'onorevole deputato Zirio io aveva dichiarato che se fosse stato possibile di concretare un emendamento in modo che escludesse dalle eredità dei negozianti le operazioni ancora in corso, avrei aderito di buon grado alla sua proposta. Ma non venne fatto alla Commissione ed al Ministero di trovare una formola per quest'emendamento. Del resto, riflettendo ben bene, io ho dovuto convincermi che la disposizione di questo progetto non poteva avere nella pratica alcun inconveniente, poichè non facendo l'erede la consegna dell'eredità se non se quattro mesi dopo, è evidente che nello spazio di questo tempo tutte le operazioni in corso al momento della morte saranno liquidate, e perciò l'erede non consegnerà che le cose liquidate. E quando l'agente del fisco volesse molestare questo negoziante, volesse andare in traccia dello stato matematicamente esatto delle cose al momento della morte, non ne avrebbe i mezzi. La legge non dà il diritto all'agente fiscale di farsi comunicare i libri del negoziante defunto. Egli non può, e non ha i mezzi per provare il supposto stato dello cose al momento della morte.

Vede quindi l'onorevole Zirio che se in principio assoluto questa disposizione può avere qualche inconveniente, nell'applicazione non ne avrà alcuno, sia a ragione del tempo che deve trascorrere fra il punto in cui l'eredità si apre, e quello in cui si effettua la consegna, sia per l'impossibilità in cui si trova il fisco di verificare minutamente lo stato dell'asse ereditario.

Per quanto riflette i crediti ed i debiti commerciali, venendo al fatto, noi vediamo che in Francia esiste da 55 anni questa legge, e si applica senz'altro abbia dato luogo ad inconvenienti. Di uno solo fu causa, ed è rispetto alle società, perchè riguardo a queste il fisco può facilmente procurarsi nozioni sullo stato dell'ammontare della società.

Egli è evidente che una società in cui sono molti soci può il fisco procurarsi nozioni precise sull'ammontare dell'attivo. Ora questo diede luogo a quella sentenza che fu citata dall'onorevole deputato Zirio, e quindi alla giurisprudenza che vi

tenne dietro, quella cioè di stabilire che per quanto riflette le società, la parte ereditaria del socio sia veramente la parte d'interesse che ha nell'attivo netto della società; ma per ciò che riflette l'eredità dei semplici negozianti, sia l'onorevole deputato Zirio, che con molta ragione aveva presa a cuore questa questione, siano i vari membri della Commissione, ad onta delle ricerche fatte, non hanno potuto rinvenire un solo caso in cui fossero avvenuti inconvenienti.

Questo dimostra che le cose sono sempre procedute in modo da non sollevare serie obiezioni per parte del commercio, giacchè nel caso contrario, certamente in 55 anni questo avrebbe dato luogo a qualche censura ed a qualche sentenza.

Ora, giacchè persone così esperte nella materia, come il deputato Zirio, e come i membri della Commissione, non hanno potuto rinvenire un solo caso in cui l'eredità di negozianti avesse dato luogo a contestazioni tra il fisco e gli eredi, io debbo credere che in pratica queste difficoltà svaniranno, perchè la giurisprudenza fiscale si adatta alla natura delle cose.

Io quindi senza gran rincrescimento abbandono l'idea di definire meglio questa questione, giacchè penso che, ove si volesse venire ad una definizione più o meno precisa, si cadrebbe in molte altre difficoltà, e si darebbe luogo forse ad un'infinità di frodi.

Ora, giacchè tanto l'onorevole Zirio, quanto la Commissione ed il Ministero non vogliono esonerare i negozianti dai debiti personali, non vuoi accettare l'emendamento dello stesso onorevole Zirio, poichè con esso si libererebbero dalla tassa i mutui ipotecari, in quanto che sarebbe molto facile occultarli dicendo che sono mutui puramente commerciali. Quindi, se da un lato si definirebbe meglio teoricamente la questione, dall'altro si verrebbe in pratica ad aprire l'adito a molti abusi.

Teniamoci ai risultati dell'esperienza; veggiamo che in Francia, dove l'amministrazione non pecca per soverchia indulgenza, questa disposizione non dà luogo ad inconvenienti; qui, dove l'amministrazione è meno severa, qui dove e Commissione e Ministero dichiarano che questa legge rispetto ai negozianti deve essere applicata, in modo da non così facilmente impugnare la dichiarazione fatta, abbiamo tutti argomento di credere che non si farà luogo a verun inconveniente. Epperò mi associo alla Commissione, pregando la Camera che voglia mantenere la primitiva redazione.

ZIRIO. A seguito delle nuove spiegazioni ed assicurazioni date dall'onorevole signor ministro, delle difficoltà, che egli tanto teme nella formulazione del proposto emendamento, e della poca fiducia che la Camera contro il desiderio del Ministero voglia adottarlo, io mio malgrado lo ritiro.

Ma prendo atto delle dichiarazioni e delle promesse del Ministero, e non dubito che saranno religiosamente mantenute ed eseguite.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 76 della Commissione. (*Vedi sopra*)

GUGLIANETTI. Prima che si passi alla votazione vorrei chiedere notizia di un certo emendamento che mi pare fosse stato proposto a questo articolo dal deputato Astengo.

PRESIDENTE. È un'aggiunta a quest'articolo che verrà dopo. Metto ai voti prima l'articolo della Commissione.

(La Camera approva.)

Ora viene la proposta del deputato Astengo la quale sarebbe ora fatta a nome della Commissione, così concepita:

« Allorquando la tassa sugli effetti di mobilia sarà calcolata sul loro valore reale, dovrà dedursi da questo una somma

corrispondente all'ammontare dei debiti del defunto contemplati nell'articolo 2156 del Codice civile. »

ROBECCHI. Domando la parola.

L'altro giorno ho detto che abbandonava volentieri questo emendamento, e non l'ho detto per fare un complimento. Io sono ancora dello stesso parere. Noi ai poveri, o bene o male abbiamo già provveduto eccettuando le eredità che non superano le lire 1000; adesso io non so a che cosa possa servire questo emendamento: forse a favorire qualche ricco? Io non ho mai gustato, nè credo di essere chiamato a gustare la voluttà dell'ereditare. (*ilarità*)

Ma se mai vi fosse qualcheduno il quale avesse la pia intenzione di lasciarmi qualche cosa, andrei a pregarlo di investire tutti i suoi averi in fondi pubblici, e otterrei così due vantaggi: il primo derivante dalla votazione di ieri, che esclude dalla tassa le rendite sul debito pubblico; il secondo di vedere esente dalla tassa di successione quella parte di eredità la quale corrisponde ai debiti privilegiati.

Del resto, come diceva nella tornata di ieri l'altro questo emendamento potrebbe giovare pochissimo alla povera gente, la quale sarebbe esclusa dal profittarne sempre quando possedesse un po' di terra. E per questo sarei di parere che la Camera non l'accettasse.

ASTENGO. Prima di tutto noterò all'onorevole Robecchi non esser vero che la proposta disposizione non possa profittare a chi possiede un piccolo potere. Secondo l'ultimo alinea che la precederebbe, e che già fu votato dalla Camera, la liquidazione della tassa sopra gli effetti di mobilia può aver luogo in due maniere: o calcolando il valore di tali effetti in via presuntiva, in ragione cioè del tre per cento sul valore complessivo degli altri oggetti, oppure sul valore reale di detti effetti. E ritenga bene l'onorevole Robecchi che anche allorchando si hanno gli elementi necessari per la valutazione presuntiva è sempre lecito al contribuente di preferire la valutazione reale, poichè alla fine dell'articolo 78 è detto: « salvo ai consignanti la prova in contrario. » Quindi nel caso da esso proposto, il proprietario di un piccolo potere potrebbe a sua scelta appigliarsi più all'una che all'altra valutazione, e preferendo consegnare il valore reale degli effetti di mobilia, si dedurrebbe da questa una somma corrispondente all'ammontare dei debiti privilegiati a termini dell'articolo 2156 del Codice civile.

Debbo però dichiarare che quando proposi questa disposizione accettata dalla Commissione e dal Ministero, io non poteva prevedere che la Camera accogliendo l'emendamento dell'onorevole Valerio avrebbe esentato dalla tassa i patrimoni che non superano il valore di lire 1000. Come membro della Commissione che assoggettò alla tassa qualsivoglia patrimonio ho votato contro quel temperamento, ma questo essendo stato accettato dalla Camera, confesso che la cosa si è alquanto mutata. Ciò nulla meno la nuova disposizione che cade in esame può ancora ricevere la sua applicazione specialmente nei casi in cui l'eredità avesse bensì un valore superiore a lire 1000, ma si dovesse dividere fra molti eredi, cosicchè la quota di ognuno fosse tenuissima. Io quindi non ritirerò la proposta, tanto più che l'ho accennata prima che si votasse l'articolo terzo. Probabilmente non l'avrei fatta dopo che si fosse votato l'emendamento dell'onorevole Valerio; a quest'ora però l'abbandono intieramente alla saviezza della Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta della Commissione.

(Non è approvata.)

* Art. 77. La perizia dovrà essere promossa entro 2 anni

computandi dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, e se ne dovrà rivolgere l'istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha ricevuto la consegna medesima.

« L'istanza di perizia sarà promossa entro due anni computando dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, osservandosi del resto le norme prescritte nel capo secondo, titolo primo, della presente legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 78. Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo 5 anni dall'apertura della successione, se questa non fu consegnata; dopo 5 anni dal giorno delle consegne, per le parziarie omissioni in ciascuna di esse; dopo 2 anni dallo stesso giorno, per insufficienza di valutazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 79. La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all'estero non decorre che dal giorno in cui l'amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

« S'intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata iscritta nei registri degli agenti consolari, o dal momento in cui siasi fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata. »

(La Camera approva.)

« Art. 80. La prescrizione per la domanda sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno in cui cominciò il possesso di fatto nei modi prescritti dall'articolo 71. »

(La Camera approva.)

« Art. 81. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle eredità giacenti decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell'erede. »

(La Camera approva.)

La Commissione propone la seguente aggiunta a quest'articolo:

« Se dentro sei mesi dalla spirazione del termine stabilito per pagare la tassa di successione saranno venduti beni stabiliti dall'eredità, dovrà restituirsi la detta tassa su quella porzione del loro valore la quale corrisponda ai debiti ereditari iscritti sopra detti beni, e risultanti di istromenti o sentenze che siano anteriori all'apertura della successione. Però la somma da restituirsi in tale conformità non potrà mai eccedere l'ammontare della tassa d'insinuazione che sarà dovuta per tale vendita. »

La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. Dopo che la Camera ha rigettato l'emendamento della Commissione all'articolo 76, io spero che da essa verrà pure respinto il nuovo articolo che questa proporrebbe dopo l'articolo 81.

Dalla semplice lettura di questo nuovo articolo, come hanno già nella precedente tornata osservato i deputati Arnulfo e Robecchi, appare evidentemente che si vuole introdurre una differenza tra successioni e successioni, tra quelle cioè che comprendono beni stabili e le altre che siano confluite di effetti mobili solamente. Ora io credo che per quel principio di giustizia che ad ogni istante proclamiamo e vogliamo informi tutte le nostri deliberazioni, per questa uguaglianza che è sempre proclamata dalla legge fondamentale dello Stato, noi non possiamo assolutamente ammettere cotale diversità di trattamento.

Nè io posso poi scorgere la vera ragione intrinseca che consigli di ammettere la restituzione della tassa di successione a favore dell'erede che entro i sei mesi alieni gli immobili

della successione, mentre lo stesso erede può trovarsi in condizione di gran lunga migliore di altri eredi che adiscano eredità che non comprendono beni stabili, ed i quali non avrebbero perciò diritto a restituzione o compensazione di sorta.

La tassa di successione è tutt'affatto distinta da quella di insinuazione. Non so perciò come possano essere insieme confuse; che se tanto l'una che l'altra colpiscono la trasmissione della proprietà, non è meno vero però che non ne sono uguali gli effetti. L'ammettere quindi una compensazione a beneficio dell'erede che venda entro dato spazio di tempo gli stabili caduti nell'eredità, tra la tassa di successione e quella di insinuazione, è lo stesso che introdurre una strana confusione di cose fra loro disgiunte.

Io che all'articolo terzo ho votato perchè nell'accertamento dell'eredità fossero dedotti i debiti, sarei forse conseguente a me stesso se accettassi il nuovo articolo che ci è proposto, il quale viene appunto, sebbene in via di eccezione, a confermare quel principio che io ho allora professato, ma che la Commissione la quale ha propugnato la tesi contraria venga essa stessa a proporci una disposizione che urta diametralmente colla massima che ha fatto sancire dalla maggioranza della Camera, questo non parmi nè logico nè ammissibile.

I motivi che hanno indotto la Commissione a proporre e questo e gli altri due emendamenti agli articoli 76 ed 82 più non sussistono.

Il principio assoluto della non deduzione dei debiti è conservato, ed io prego perciò la Camera a volere rigettare la proposta dell'aggiunta che le viene fatta all'articolo 81.

ASTENGO. Io credo che la ragione per cui la Camera non ha adottato l'aggiunta che coll'assenso della Commissione e del Ministero io aveva proposto all'articolo 76, non milita più per il presente emendamento. Là si voleva usare ai meno agiati un riguardo di umanità, a coloro specialmente che hanno un piccolo patrimonio mobiliare che verrebbe in gran parte assorbito dalle spese privilegiate di cui è menzione nell'articolo 2156 del Codice civile. La Camera coll'accettazione dell'emendamento Valerio provvide a tale bisogna, e perciò era mancata la ragione principale della proposta di dedurre l'ammontare dei debiti privilegiati dal valore della mobilia. Qui la cosa è ben diversa. Osservo infatti al deputato Cavallini che, tanto la tassa di successione, quanto quella d'insinuazione, colpiscono la trasmissione della proprietà, e a questo riguardo si è detto con ragione che l'erede quando acquista a titolo di successione una proprietà gravata di debiti, avrebbe il mezzo di consolidare in sé tale acquisto pagando i debiti con danaro proprio, senza andare soggetto verso la società a quella tassa, cui sono assoggettati tutti i trapassi per contratto anche a titolo oneroso. Questa ragione non milita rimpetto a quell'erede che non avendo mezzo da pagare i debiti ereditari è obbligato ad alienare quella proprietà entro breve termine per soddisfare i pesi ereditati. Questi dovrebbe dapprima sopportare la tassa di successione per l'acquisto momentaneo di beni che non può conservare, e poco dopo sarebbe costretto a sopportare una seconda tassa di trapasso in occasione della loro vendita, essendo noto che il compratore calcola la spesa dell'insinuazione nel fissare il prezzo di compra, e che questa perciò ricade sostanzialmente a carico del venditore.

Pare dunque conforme all'equità che il fisco si contenti in tale caso di un solo diritto di trapasso, e non profitti della povertà dell'erede, nella stessa guisa che, quando si promuove il reincanto dei beni deliberati perchè il deliberatario non ne paga il prezzo, è stabilito nella tariffa che il nuovo

deliberamento non vada più soggetto a diritto proporzionale. Se anche le tasse di trapasso si dovessero in detto caso pagare direttamente dall'erede, si potrebbe, invece di restituirgli la tassa di successione, dichiarare esente dall'insinuazione il contratto di vendita; ma questo sistema non è sembrato accettabile, per la ragione che la tassa di successione è pagata dall'erede, e quella d'insinuazione è pagata dal compratore, sebbene nella sostanza la sopporti in ultima analisi il venditore nel minore prezzo ricavato, siccome fu notato più sopra.

Due sono le ragioni per cui si è proposto in questo nuovo articolo che non si debba mai restituire più di quello che si percepisce colla insinuazione della vendita. In primo luogo si volle evitare il danno dell'erario; in secondo luogo si volle impedire la frode, imperocchè se la vendita che ha luogo in un tempo determinato non può mai far conseguire all'erede una somma maggiore di quella che si deve pagare a causa del contratto di vendita, egli che in definitiva ne sopporta la spesa, non avrà mai interesse a far frode alla legge vendendo appositamente onde ottenere la restituzione della prima tassa.

Parmi quindi che si potrebbe accettare la disposizione di cui si tratta, che tende a temperare in casi speciali la durezza che può avere questa legge.

CAVALLINI. Io ripeto che attualmente non sussistono più le ragioni che hanno consigliata la Commissione a proporre i tre emendamenti di cui ho già fatta testè parola, e non è mestieri che io mi spieghi più chiaramente.

Rispondo che il deputato Astengo, nonostante tutte le considerazioni da esso esposte, non ha potuto non ammettere la diversità manifesta di condizione e trattamento tra eredi ed eredi, alla quale dà luogo l'articolo d'aggiunta che ci propone.

Osservo che lo stesso stabile può in due, in tre, in sei mesi essere con distinte alienazioni trasmesso a due, tre, quattro distinte persone, che i nuovi acquirenti, i nuovi proprietari devono in ogni caso pagare la tassa; e che conseguentemente non vi ha ragione per la quale debba ammettersi a questa regola generale un'eccezione a favore dell'erede, per ciò solo che alieni entro un certo e determinato termine qualche stabile caduto nell'eredità che abbia adita.

Soggiungo ancora che il nuovo articolo è tanto più inammissibile in quanto che nel caso ivi contemplato ammette sola la restituzione della tassa a riguardo dei debiti ereditari iscritti sopra i beni che vengono alienati; a tenore di questa disposizione il diritto della costituzione della tassa di successione, quando gli stabili ereditari sieno venduti entro i sei mesi, dipende adunque assolutamente dal fatto dell'iscrizione. Ma ognuno sa che vi sono molte iscrizioni ipotecarie per debiti, che più non sussistono, perchè o furono estinti, o vennero prescritti, mentre all'opposto esistono molti debiti ipotecari che non appaiono iscritti agli uffici delle ipoteche, e che non sono meno meritevoli di riguardo di quello che lo siano i debiti iscritti. L'iscrizione è dunque una circostanza in faccia alla legge che discutiamo non abbastanza significativa, e non può essere neppure ammessa come estremo indispensabile per far luogo alla restituzione della tassa.

Per queste considerazioni insto perchè la Camera non adotti l'emendamento ossia il nuovo articolo della Commissione.

ASTENGO. Io aveva dimenticato di rispondere all'obiezione fatta dall'onorevole Cavallini sulla diversità che si adotterebbe fra gli stabili e i mobili.

La ragione di tale diversità è evidente. L'erede obbligato a vendere gli stabili per pagare i debiti dell'eredità deve venderli per atto pubblico, e per questo gli toccherà pagare la tassa del 5 per cento, dopochè si sarà pagato poco prima il cinque, l'otto ed anche il dieci per cento.

Qui l'equità reclama un temperamento. Invece pei mobili non c'è questa necessità; l'erede può venderli senza far luogo a nuova tassa, per mezzo cioè di atto privato, e se fosse per avventura obbligato ad alienarli con atto soggetto ad insinuazione, la nuova tassa non sarebbe del cinque, ma solo del 2 per cento.

La ragione poi per cui la Commissione non ha parlato che di debiti iscritti si è questa, che quando i debiti sono accertati da istromento, o da sentenza anteriore alla morte del debitore ed esiste inoltre sopra i di lui beni l'iscrizione ipotecaria a vantaggio del creditore, vi è tutta ragione di credere che siano reali, e diventa più improbabile la frode. Per contro se noi ammettiamo la deduzione di qualunque debito portato da istromento, o da sentenza, sebbene non sia iscritto nei registri delle ipoteche, potrà accadere più facilmente che si facciano comparire reali debiti già estinti.

Quando si estingue il debito ipotecario si fa generalmente cancellare l'iscrizione, e ciò basta al fisco, che non ha in mano l'atto di quitanza per essere avvertito che il debito più non sussiste. Per contro se non teniamo conto della circostanza dell'iscrizione, basterà che si presenti all'agente demaniale l'istromento, o la sentenza, per obbligare quell'agente che non ne conosce la quitanza, a considerare il debito come reale, purchè quei titoli non contino ancora il tempo necessario per essere prescritti.

Qui si tratta d'una disposizione di favore fondata sull'equità, e niente osta che la legge la vincoli a certe condizioni che meglio ne allontanino gli abusi. Per queste considerazioni la Commissione adottò l'articolo come venne letto dal signor presidente. Se poi si preferisse stabilire che tutti i debiti risultanti da istromento o da sentenza, anche non iscritti, debbano essere calcolati per la restituzione della tassa pagata, allora si tratterebbe di emendare l'articolo anzichè rigettarlo.

Dirò finalmente che l'eguaglianza per tutti i cittadini non manca ogniqua volta si ammette a godere di una disposizione di favore tutti coloro i quali si trovano in quella determinata condizione, e che in essa può ritrovarsi qualsivoglia dei cittadini. Se questa non fosse eguaglianza, si troverebbero in questa tariffa, ed in altre leggi, molte disposizioni speciali, cui potrebbesi imputare il medesimo difetto. Parmi quindi che non reggano gli appunti fatti da chi combatte l'articolo in discussione.

GUGLIANETTI. Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Cavallini, e credo che coll'aggiunta dell'onorevole Astengo si commetterebbe una vera ingiustizia, poichè per essa si fa la distinzione tra i debiti ipotecari e le altre passività che gravano i beni stabili.

Possono avvenire molti casi in cui un erede debba per debiti vendere la sua proprietà, sia di mobili o d'immobili. Se egli è proprietario di stabili ha un vantaggio; se invece la sua proprietà consiste in mobili, o ne è costituita per la maggior parte, ha un vantaggio, bisogna che paghi e quando riceve l'eredità e quando la vende.

Io dirò poi che quest'emendamento è affatto illusorio nella maggior parte dei casi. O si tratta delle grandi proprietà, e allora un termine di soli sei mesi il più delle volte non basta per avviare gli incombeni per l'alienazione, onde ritrarne un giusto prezzo, un prezzo favorevole; o si tratta di piccole

proprietà, e allora siccome il numero delle persone accorrenti a questi acquisti è assai ristretto, ne avviene che sapendosi che se il proprietario vende entro i sei mesi ha un vantaggio, di tanto minore sarà l'offerta. Ciò accade sempre quando il compratore conosce che il venditore è costretto a vendere, o per necessità, o per ricavarne un vantaggio qualunque. Dunque io credo che questo preteso sollievo dalla durezza dell'articolo 3 si risolve in un'illusione.

Dico poi che è senza ragione. E qui conviene che io meravigli del come la Commissione, che è sempre stata così severa sino alla rigidità, nel sostenere che dove avvii trasmissione di proprietà si dovesse sempre pagare una tassa, abbandoni ora così facilmente le proprie dottrine. Essa ha sempre posto per principio immutabile che, sia nell'eredità, sia nei contratti, non ravvisava che la trasmissione della proprietà.

Ora qui abbiamo due trasmissioni: la prima è nell'eredità, cioè dal defunto nell'eredità, l'altra dall'eredità nell'acquirente; rimanga dunque fedele ai propri principii, che ha sostenuto sino all'assurdo, e non sia generosa al segno da rinunziare ad una delle due tasse, sia che trattisi di debitori ipotecari, o di semplici debitori chirografari.

Del resto poi, lasciando la questione di giustizia, io credo che questo emendamento non abbia più ragione di esistere. Quale fu il suo principale scopo? È stato appunto di commuovere l'opposizione che si sentiva troppo soverchiante all'articolo 3. Questo scopo è ottenuto; la conversione di alcuni tra gli opposenti è felicemente riuscita; la maggioranza all'articolo 3 è assicurata. Mettiamo da parte ogni distinzione od eccezione, che non produrrebbero ora mai più alcun effetto, e che gioverebbero solo ad aggravare l'ingiustizia dell'articolo 3, perchè appunto introdurrebbero una nuova ineguaglianza tra gli eredi, tra i debitori.

Io voto contro l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Agli argomenti addotti dall'onorevole mio amico Guglianetti ne aggiungerò uno solo.

Si è fatto osservare che dall'ammissione di questo emendamento ne nascerebbe una disuguaglianza di trattamento tra le eredità di oggetti mobili e quella di stabili; io aggiungo che questa eccezione stabilisce in fatto una disuguaglianza fra le eredità d'immobili ed in favore di quelle che maggiormente si ha il diritto di colpire, cioè quelle fra estranei. Le eredità tra padre e figlio non potranno godere di questo vantaggio, inquantochè sappiamo come i figli il più delle volte portano affezione ad una proprietà che loro deriva dal padre, e che forse hanno concorso ad acquistare; e talora anche per riverenza alla memoria del padre loro, anzichè alienare così presto il censo avito, si dispongono a fare dei debiti per pagare quelli che gravitano sul patrimonio; queste considerazioni invece non hanno forza sopra colui che eredita da un estraneo.

A questi poco importa di alienare una proprietà alla quale non porta nessun affetto, quindi facilmente si induce a venderla, massime quando gli si facesse un tale vantaggio, il che non succede nelle successioni dirette tra padre e figlio.

Quindi, anche per questa ragione, io mi unisco al deputato Cavallini per respingere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Gastinelli ha la parola.

GASTINELLI. Mi unisco anch'io alla proposta dell'onorevole Cavallini. Io credo che quest'emendamento sia morto prima che nato, non essendosi trovato acconcio posto ove allogarlo. Che ha in vero a fare coll'articolo 81 e con un'alinea dello stesso la proposta eccezione?...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Si fa in un altro articolo.

GASTINELLI. Si troverebbe allora la proposta eccezione fra due articoli che non hanno nè punto nè poco a fare con la medesima.

Ma lasciamo questa osservazione di forma, e veniamo al merito.

Quando la Commissione ed il Ministero combattevano con ogni sforzo l'emendamento Arnulfo per la deduzione dei debiti della tassa di successione, vantavano più che altro questo loro argomento, che chiamavano ineluttabile, commettersi in quella deduzione un'ingiustizia, perchè o bisognava dedurli tutti, o non bisognava dedurne alcuno, e non convenire in faccia alla giustizia guardare ad alcuna cautela che esigesse l'interesse del fisco ad evitare le frodi, perchè il debito, indipendentemente dall'essere provato in questa o quella forma, fosse sempre vero debito.

Ora, con che grazia la Commissione difende il suo emendamento dall'appunto che le si fa con assai più ragione, di favorire lo stesso non esclusivamente i debiti ipotecari a preferenza dei chirografari, ma esclusivamente ancora i debiti ipotecari iscritti, colla riproduzione di quella teoria che ha sì pertinacemente impugnata? Non abbiamo per combattere l'emendamento che essa ci propone che a rivolgerle contro le sue stesse armi.

PALLIERI, relatore. Io debbo dichiarare, prima di tutto, per rendere omaggio alla verità, che l'onorevole Astengo aveva da alcuni giorni parlato con vari membri della Commissione del suo divisamento di proporre emendamenti simili a questo e ai due altri, quando, prima di pronunciare il suo discorso nella discussione generale o dell'articolo terzo, riunì la Commissione medesima per spiegarle più precisamente le sue idee, che vennero pienamente approvate.

Non sta quindi menomamente in fatto la supposizione dell'onorevole Guglianetti.

Quanto al merito dell'emendamento di cui si tratta, dirò solo che non vi si possono in alcun modo ravvisare i difetti che gli furono apposti, poichè non c'è in realtà alcun vantaggio che si sia fatto ai possessori di stabili in confronto dei possessori di mobili. Ha già detto l'onorevole Astengo che colui il quale raccoglie una successione di stabili oberata di debiti ed è costretto a venderli, deve per la loro alienazione pagare il 5 per cento, laddove l'erede di beni mobili non è obbligato a soggiacere ad alcuna tassa per la loro vendita; ond'è che, adottando questo emendamento, si viene piuttosto a stabilire la parità ed a fare scomparire la disuguaglianza.

Riferendomi del resto alle savissime osservazioni dell'onorevole commissario Astengo, io, a nome della Commissione, prego la Camera di voler accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta della Commissione. (Non è approvata.)

« Art. 82. Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 67 e 71. »

(È approvato.)

Qui viene un'altra aggiunta della Commissione:

« Il privilegio del fisco per la tassa di successione non potrà esercitarsi a danno dei creditori del defunto. »

ROBECCHI. Giacchè tocca a noi a fare gli avvocati delle finanze (Si ride), lo faremo, persuasi che almeno il signor ministro ce ne saprà grado.

Io l'ho già detto l'altro ieri, non so capire che tenerezza abbia la Commissione pei creditori del defunto; quando il fisco esige le altre tasse, quella per esempio di insinuazione, ha egli riguardo ai creditori? Mai no. Io, per esempio, ho un campo pel valore di 2000 lire; lo vendo per pagare due creditori, a ciascuno dei quali devo mille lire; tralascierò forse il fisco di esigere la tassa dovutagli per riguardo a questi creditori? Io credo di no; per conseguenza se non si ha loro riguardo negli altri casi, non lo si deve avere neppure nel caso di successione.

ASTENGO. Domando la parola.

Io non so capire come si possa contestare la giustizia di questo nuovo articolo il quale non solo non deroga al principio dominante di questa legge, ma impedisce che non divenga ingiusta nelle sue applicazioni, col far sì che il fisco non possa mai pregiudicare i creditori del defunto a causa del suo privilegio per la tassa di successione.

Questo grave inconveniente, che sarebbe conseguenza dell'articolo 2195, n° 3 del nostro Codice civile, non si verifica nella Francia e nel Belgio, e noi dobbiamo allontanarlo dalla nostra legislazione.

L'onorevole Robecchi ha fatto cenno della tassa d'insinuazione, ma egli non ha considerato che tale tassa si paga allorchando il fondo del debitore si converte in una somma di danaro, e questa conversione è indispensabile al creditore se vuole conseguire il pagamento forzato del proprio credito. Quindi ogniquivolta un individuo diventa creditore di un altro, sa già che per ottenere il conseguimento del fatto suo, ove il debitore non lo paghi volontariamente, gli sarà gioco-forza far vendere i di lui beni, per mezzo di un atto che andrà soggetto all'insinuazione, e questa vendita interessa il creditore stesso. Per contro, nel caso di decesso del debitore, non si fa che cambiare la persona del debitore, il che non migliora la condizione del creditore.

Se il debitore istituisce erede un estraneo, il fisco percepirà il 10 per cento sopra tutte le cose che si sono trasmesse a titolo di successione, e non ostante questa grave tassa, se il creditore dovrà esperire le sue ragioni, dovrà sempre far vendere i fondi come avrebbe fatto contro il primo debitore, quindi soggiacerà ancora alla tassa d'insinuazione di cui parlava l'onorevole Robecchi. Quindi se il creditore avesse fatto valere le sue ragioni quando era in vita il primo suo debitore, sarebbe andato indirettamente soggetto alla sola tassa d'insinuazione, e facendole valere dopo la sua morte soggiacerà e alla tassa d'insinuazione e a quella di successione.

Suppongasì il caso d'un debitore che avendo uno stabile del valore di lire 100,000 lo abbia ipotecato a favore di colui che gli ha dato a mutuo una somma pressochè uguale a quel valore; questi essendo il primo in ipoteca, è in ragione di calcolare su tutto il valore di quel fondo. Accade la morte del debitore che istituisce erede un estraneo, il quale accetta l'eredità con beneficio d'inventario, e venduto il fondo, se ne ricavano appunto lire 100,000 di prezzo; il fisco col suo privilegio domanda la tassa di successione, e preleva a suo favore il 10 per cento; credete voi giusto questo modo di favorire all'interesse dell'erede ponendo la tassa di successione a carico del creditore?

Muore un debitore, poco dopo dichiarato il suo fallimento, e non perciò i creditori sono diventati padroni del suo patrimonio; se prima questo debitore istituisce erede un parente di grado lontano od un estraneo, ecco il fisco che preleva a suo favore una parte dell'attivo del fallimento a danno dei creditori del fallito. Domando io se un privilegio così esorbitante si possa approvare.

Se non esistesse codesto privilegio, qualunque creditore del defunto, sebbene semplice chirografario, provvederebbe ai propri interessi col diritto della separazione dei patrimoni, mercè del quale s'impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede, e si impedisce ai creditori di quest'ultimo di prendere parte all'attivo ereditario, finchè non sieno soddisfatti i creditori del defunto. Diffatti la tassa di successione costituisce un debito a carico dell'erede a di cui favore si opera la trasmissione della proprietà, non un debito a carico del defunto. Ma il privilegio del fisco che colpisce tutti i beni soggetti a tale tassa paralizzava a di lui riguardo l'esercizio del diritto della separazione dei patrimoni. Ho già notato che in Francia non esiste cotale privilegio, perchè là il fisco non ha per la tassa di successione che l'azione personale ed il diritto di sequestrare i frutti degli immobili del debitore; ma questo diritto, come è stabilito dalla giurisprudenza più recente, non può recare pregiudizio ai diritti ipotecari dei creditori, nè può esercitarsi a danno del terzo acquirente, rimpetto a cui non ha il fisco il così detto *droit de suite*. »

Nel Belgio, come altra volta ho accennato, vi è una legge del 1817 che, accordando al fisco per la tassa di mutazione un privilegio sopra i mobili del debitore ed una ipoteca sugli stabili esenti da iscrizione, stabilisce espressamente che tale privilegio e tale ipoteca non potranno in nessun modo recare pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati dai terzi. Vede adunque la Camera che se noi non adottiamo una disposizione consimile che modifichi la già citata disposizione del Codice civile dovremo accettare tali funeste conseguenze che possono solo desiderarsi da chi brama far comparire meno giusta la legge presente.

MELLANA. L'onorevole Astengo cominciò col dire che si meravigliava come non si riconoscesse la giustizia della sua proposta, e conchiuse dicendo che chi la combatte vuole far naufragare la legge. Egli dunque vuole in tal modo imporre la sua opinione.

Quanto poi alla giustizia, io dico che chi ci ha insegnato a violare la giustizia è la Commissione, la quale appunto in questa discussione molte ne ha sostenute col ripeterci che nelle leggi d'imposta era impossibile ottenere la perfetta giustizia. Aggiungerò che la prima giustizia nelle leggi d'imposta è quella di non fare luogo ad eccezioni come ora vorrebbe fare la Commissione.

Ricorderà pure l'onorevole Astengo di avere sostenuta l'imposta sui debiti, sulla considerazione che l'eccezione dalla tassa i debiti avrebbe lasciato luogo alla frode.

Ora io dirò all'onorevole Astengo la frode che potrebbe usarsi ove si adottasse il suo emendamento. Supponga che io voglia nominare un estraneo a mio erede, e che voglia esonerarlo dal pagare il 10 per cento. Prima di morire io mi costituisco debitore verso il mio futuro erede di una somma pari al valore dell'eredità da dismettere. Ora secondo la proposta Astengo, il fisco non potendo mai colla sua tassa pregiudicare le condizioni del creditore, ne avverrà che quell'estraneo riceverà quell'eredità senza pagare l'imposta; questo è uno dei tanti fatti che possono succedere, ma basta questo per preparare come seguendo la massima da noi fin qui adottata non dobbiamo aprire la via alle frodi.

Se è ineluttabile conseguenza delle leggi d'imposta che esse non possono mai raggiungere la giustizia, non commettiamo almeno la maggiore delle ingiustizie, quella cioè delle eccezioni.

Egli è perciò che noi, fermi su questo principio, combattiamo tutte le tre proposte dell'onorevole Astengo.

ASTENGO. L'onorevole Mellana per combattere la limitazione del privilegio del fisco ha supposto il caso di una frode architettata per creare un debito a favore dell'erede; ma io rispondo che non bisogna rigettare una disposizione buona e giusta per la sola possibilità che non vi possa far frode.

Quando si dice nell'articolo che il privilegio del fisco non potrà esercitarsi a danno dei creditori del defunto s'intende parlare dei creditori veri e legittimi. Se il fisco avrà motivo di credere che un credito sia simulato userà di tutti i mezzi che gli accorda la legge per attaccare il contratto di simulazione e di frode. Egli si troverà nella condizione in cui si trova in tali casi ogni altro interessato cui arreca pregiudizio la simulazione. Ma per un caso possibile di frode non si può ammettere che il fisco abbia il privilegio di recare pregiudizio a tutti i creditori legittimi, prelevando a suo favore una quota dei beni, che serve di pegno ad essi, i quali già erano creditori prima che nascesse il diritto del fisco. Questo sarebbe un'ingiustizia, e perciò non lo posso credere accettabile.

GUGLIANETTI. Una delle tristi conseguenze di questa legge è che abbiamo perduto il criterio facile e comune della giustizia! (*Harità a sinistra e a destra*)

Da una parte e dall'altra s'invoca sempre la giustizia, la moralità, l'eguaglianza, e si riesce sempre ad una conclusione affatto contraria.

Così abbiamo veduto nell'articolo terzo, nella discussione del quale la Commissione sosteneva che il non dedurre i debiti era un atto di giustizia, perchè altrimenti i debiti chirografari senza data certa sarebbero stati i soli sottoposti alla tassa; ora invece sostiene che non vuolsi guardare alla possibilità delle frodi, che non si deve attendere a casi più rari, bensì ai più frequenti, e seguire sempre le vie della giustizia.

Ma perchè non ha invocato questi generosi principii nelle altre parti della legge? Perchè li ha impugnati così virilmente contro le nostre proposte?

Non è forse rarissimo il caso in cui sia accettata un'eredità passiva?

E quando ciò avvenga, non vi è anche in questo caso la trasmissione della proprietà, e perciò il diritto nel fisco di esigere la tassa di trasmissione, che la Commissione ha sempre mai riconosciuto quale principio incontestabile ed assoluto?

Si venne lamentando la rapacità del fisco a danno dei creditori. Io rispondo che ciò avviene in molti altri casi. Nei pochi anni che ho esercitato il patrocinio, ho veduto creditori, i quali avendo, a cagion d'esempio, un credito ipotecario di 300 lire sopra un piccolo fondo, fatto procedere alla subasta, ne ricavarono 300 lire, mentre per le spese di giustizia e l'inevitabile pagamento delle tasse d'ogni genere e grado dovettero anticipare del proprio una somma di 400 lire.

In tal guisa il creditore dovette perdere il credito di lire 300, e per soprappiù sborsarne ancora cento. (*Harità*)

È questa una conseguenza inevitabile della giustizia fiscale; acconciamoci adunque a subirla coraggiosamente. Sopportiamo questo sacrificio a fine di aumentare la tassa, la quale, come ci assicurò la Commissione, deve contribuire alla difesa della libertà e dell'indipendenza nazionale; e se ne avverrà qualche scapito alle private fortune, ciò tornerà a vantaggio del tesoro, e, quel che più monta, della giustizia, la quale sì nei beni che nei mali non permette disuguaglianza. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

• Art. 83. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri delle morti dovranno nei primi quindici giorni di ogni semestre trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del trimestre precedente all'ufficio di insinuazione nel cui distretto sono succedute.

« I contravventori a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire 25 per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di lire 5 per l'ommissa indicazione di ciascun decesso nello stato medesimo. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Quest'articolo contiene una di quelle importanti disposizioni che potranno meglio giovare a che la legge sia retamente applicata.

Nello stato attuale delle cose gli agenti fiscali non hanno mezzi certi per conoscere tutti i decessi che accadono nella loro tappa. Quindi accade che trascorrono anni ed anni prima che gli agenti del fisco vengano ad avere una nota esatta dei decessi accaduti.

Con questo articolo si imporrebbe alle persone incaricate di tenere i registri dei morti l'obbligo di trasmettere periodicamente la nota dei decessi all'insinuatore; per esso sarebbe stabilita una multa per l'inesecuzione di tale obbligazione.

La Commissione ha adottato il principio dal Ministero proposto. Solo l'ha modificato nella parte che riflette il periodo della trasmissione, ed in quella che riflette la multa.

Il Ministero proponeva che la trasmissione della nota dei decessi avesse luogo mensilmente, la Commissione invece crede bastevole che questa trasmissione abbia luogo trimestralmente.

Se si trattasse solo degli uffici secondari delle piccole località, io non avrei difficoltà ad accettare la proposta della Commissione.

Certo per un ufficio di secondo ordine la trasmissione trimestrale è bastevole, chè quand'anche l'insinuatore non venga informato che dopo tre mesi di un decesso, avrà sempre tempo nel mese che l'erede deve ancora decorrere per fare la denuncia, ad assumere le necessarie informazioni, ma per le tappe di maggiore importanza, per quelle appunto per cui la tassa dà un prodotto maggiore, io credo importantissimo che questa trasmissione abbia luogo mensilmente onde l'insinuatore sia a giorno costantemente dei decessi accaduti e possa a mano a mano che queste notizie gli pervengono raccogliere i dati opportuni intorno all'ammontare dell'eredità.

La Commissione poi ha ridotto la multa per l'ommissione delle indicazioni da dieci a cinque lire. Io in verità non voglio fare qui una questione per cosa di tanto lieve momento. Tuttavolta faccio avvertire come un'ommissione fatta maliziosamente possa avere effetti dannosissimi.

Diffatti, se ora che gli insinuatori non hanno il sussidio di questa nota o mensile o trimestrale, se, dico, gli insinuatori ora cercano per mezzo di private informazioni di conoscere il numero dei decessi, egli è evidente che quando questa legge sarà in esecuzione, quando le persone incaricate di trasmettere i registri dello stato civile dovranno consegnare periodicamente il registro delle morti, allora gli insinuatori non si daranno più briga alcuna per procurarsi notizie intorno ai decessi accaduti, e quindi sarà più difficile che essi vengano a conoscere un'ommissione nelle note che loro sono trasmesse. Io mi rimetto a questo proposito alla saviezza della Camera, ma credo che la multa di lire 10 per queste ommissioni non sarebbe per una parte soverchia, mentre per

l'altra sarebbe anzi necessaria, e per ovviare alla negligenza degli impiegati e per evitare le omissioni maliziose.

Riassumendomi quindi io pregherei la Camera e la Commissione a voler ristabilire l'obbligo della trasmissione mensile, e se le mie osservazioni paiono di peso bastevole, di ristabilire pure la multa per l'ommissione d'un decesso nella somma di lire 10.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi ha facoltà di parlare.

ROBECCHI. Io non ho domandato la parola per combattere la proposta ministeriale, che anzi trovo più ragionevole di quella della Commissione, ma soltanto per chiedere al signor ministro se creda di avere i mezzi per far eseguire quest'articolo di legge.

La legge sullo stato civile è ancora un desiderio, e chi sa sino a quando rimarrà allo stato di desiderio.

È dunque ai parroci che noi dovremo domandare la nota mensile dei morti.

Io non ho qui presente il concordato in forza del quale i parroci sono stati incaricati dei registri dei morti, dei battesimi, in una parola, dello stato civile; so che essi sono obbligati a consegnare all'autorità civile uno dei due originali, ma soltanto alla fine dell'anno.

Ora io domando: come farà il signor ministro, finchè non venga la sospiratissima legge sullo stato civile, ad obbligare i parroci a consegnare ogni mese, oppure anche ogni trimestre, come vuole la Commissione, questo stato de' morti? Crede egli di avere i mezzi necessari ad ottenere che la legge sia osservata, e la multa all'uopo pagata?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Certo che lo credo; li farò pagare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Io voto per quest'articolo, inquantochè sarà uno stimolo maggiore per ottenere la sospirata legge, come osservava il mio amico Robecchi. In quanto poi alle due proposte fatte dal Ministero cioè di abbreviare il tempo da un trimestre ad un mese, per fare le consegne generali, e quella di aumentare la penalità per chi dimentica qualche consegna, io dirò che credo che la penalità dovrebbe essere uguale. (No! no!)

Mi scusino; perchè alla fin del mese uno non trasmetta puntualmente quella nota generale, ci possono essere circostanze di fatto; d'altronde, se non la consegna nei dieci giorni prima del finire del mese, la consegnerà ai due o ai tre dell'altro mese; qui non ci può essere frode, perchè è fuori di dubbio che questo registro dovrà essere dato. Se d'altronde non sarà dato, sarà facile il colpire il trasgressore, inquantochè l'insinuatore che si vede mancare la nota, applicherà la penalità; invece, in chi dimentica di notare una eredità avvi colpa, e ci è difficoltà a scoprire il trasgressore alla legge.

Io quindi, partendo sempre dal principio che, ove ci è difficoltà a scoprire chi viola la legge, maggiore debba essere la pena, io credo che la penalità dovrebbe essere più grave laddove si dimentichi di notare un'eredità, anzichè tardare di qualche giorno a comunicare la nota generale. Nella dimenticanza della nota generale, io non vedo nessun pericolo. D'altronde, per quanto si restringa il tempo di questa consegna, è più difficile che possa sfuggire a chi deve farla, epperò è più probabile che la dimenticanza sia per vera colpa.

Quindi io appoggerò tutte le proposte le quali tenderanno ad aumentare la penalità nel secondo caso anzichè nel primo.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

PALLIERI, relatore. La Commissione ha encomiata in massima la disposizione dell'articolo 87 del progetto ministeriale. Ed invero non vi è altra differenza fra il Ministero e la Commissione che in una più o meno lunga fissazione di un termine, e nel maggiore o minore ammontare dell'ammenda.

Quanto al termine dopo il quale debba essere trasmesso ciascuno degli stati di decesso, la Commissione ha considerato che le consegne delle eredità non si fanno salvo dopo quattro mesi, ed ha veduto che in altri paesi questi termini sono sempre di due o di tre mesi; onde il suo emendamento non può recare alcun danno al fisco, il quale avrà sempre lo stato indicante ciascun decesso prima che sia trascorso il tempo stabilito dalla legge per la consegna.

Ritiene poi la Commissione che non conviene imporre soverchie ed inutili gravezze ai sindaci, ai quali in uno stato normale di cose questo incarico sarà affidato, dovendosi del resto, a chiunque incomba, usare a tutti giustizia e i dovuti riguardi.

In ordine alle ammende giova avvertire che qui si stabiliscono pel caso solo di omissione proveniente da negligenza, e non già da omissione maliziosa come supponeva il ministro.

Certamente questa pena sarebbe troppo tenue qualora si trattasse di omissione maliziosa; ma allora sarebbe applicabile il Codice penale. Quest'articolo riguarda la semplice inavvertenza, e quindi non abbiamo creduto che si potessero con esso imporre ammende superiori a quelle di lire 25 e lire 5.

L'onorevole Robecchi chiedeva se il Ministero avrà mezzi di far eseguire la legge. Ma è facile osservare che questa sarà una legge come tutte le altre, che perciò sarà in dovere il Ministero, dove sia adottata dal Parlamento e sanzionata dal Re, di farla eseguire con tutti i vevoli mezzi di cui dispone.

Io avviso impertanto che la Camera possa approvare l'articolo come fu dalla Commissione modificato.

ROBECCHI. Io desidero che questa legge sia osservata, ed è appunto perchè desidero questo che ho fatto quell'interpellanza al signor ministro.

Del resto faccio notare che prima del concordato del 1857, se non isbaglio, i parroci non davano nessuna nota nè di vivi nè di morti a nessuna autorità civile; che dopo il concordato si è convenuto che si sarebbe dato al presidente del tribunale di prima cognizione uno dei due originali una volta all'anno, e si è fissato il tempo, credo, nella prima quindicina di febbraio; ora il signor ministro colla legge in mano dirà: datemi la nota dei morti ogni mese; e potrebbe darsi che qualche parroco o qualche vescovo rispondesse: non vogliamo darvela.

Che cosa farà in quel caso il ministro? Farà citare i recalcitranti avanti ai tribunali; va bene: ma non potrebbe darsi che i tribunali assolvessero dalla multa i parroci renitenti? Io credo la cosa probabilissima; e mi dorrebbe grandemente che una legge potesse mai essere impunemente violata da chicchessia.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io faccio osservare che non si impone a chi tiene il registro dello stato civile l'obbligo di mandare copia del libro originale nel quale è indicato il decesso con una specie di processo verbale. Egli dovrà semplicemente dare nota dei decessi avvenuti in cadun giorno. Quindi l'obbligo che loro si impone non è soverchio, non è gravoso.

Se poi a fronte di una legge così chiara e precisa, coloro

che tengono il registro dello stato civile ricusassero di aderirvi, il Ministero non avrebbe certo difficoltà ad ottenere che i magistrati l'applicassero con tutto il rigore. Ed io ho troppa fede nei magistrati per credere che possa nascere il minimo dubbio nella interpretazione e nell'applicazione di questa legge. Ma quando per caso (caso che io credo non solo improbabile, ma quasi impossibile) alcuno dei nostri tribunali interpretasse questo articolo in modo che non credessero di doverlo applicare, il Ministero avrebbe sempre il mezzo di ricorrere ai tribunali superiori, sino alla Cassazione, e sicuramente è impossibile che la giurisprudenza dei nostri magistrati possa essere dubbia a fronte di una disposizione così chiara e precisa.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. L'onorevole ministro desidera che si mantenga il suo progetto, sia relativamente al termine entro cui debba trasmettersi la nota di cui in questo articolo, quanto al riguardo della multa di lire 10 da lui proposta. In aggiunta a quanto disse l'onorevole relatore della Commissione io osserverò che il signor ministro intanto desidererebbe che fosse mensile la trasmissione delle note, in quanto dubita che negli uffici demaniali ai quali occorrono più numerose le consegne delle eredità, manchi il tempo per fare le indagini necessarie onde riconoscerne la consistenza.

Farò osservare a questo riguardo che l'inconveniente accennato non può nascere, in quanto che l'agente demaniale ha bisogno di sapere i decessi che sono seguiti, ed è più che sufficiente che li conosca nel termine di tre mesi, poichè non è che alla scadenza dei quattro mesi che può fare il confronto se tutte le eredità siano o no consegnate, ed in questa prima parte, o dicasi primo periodo di tempo, non è il caso in cui l'agente demaniale debba indagare la consistenza e il valore delle eredità, chè per ciò fare ha non solo i tre mesi successivi entro i quali deve poi farsi il pagamento, ma ha due o tre anni a termini dell'articolo 78 della Commissione ed 81 del Ministero, ove si dice: « vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura della successione, se questa non fu consegnata; dopo tre anni dal giorno delle consegne, per le parziali omissioni in ciascuna di esse; dopo due anni dallo stesso giorno, per insufficienza di valutazione. »

Perciò, quando l'insinuatore abbia nei tre mesi la nota dei decessi, può riconoscere chi non ha fatto le consegne alla scadenza dei quattro mesi o degli altri termini fissati dall'articolo 70, ed ha poi due o tre anni per verificare le omissioni o le minori valutazioni. Non vi essendo pertanto l'inconveniente accennato dal signor ministro, parmi essere più facile ottenere l'esecuzione della legge accordando tre mesi piuttosto che un mese solo, molti essendo i casi nei quali alla precisa scadenza del mese possa taluno dimenticarsi od essere impedito di trasmettere la nota ed incorrere troppo sovente in contravvenzioni involontariamente.

Quanto poi alla multa di lire 10 o di lire 5, farò osservare che o si vuol considerare la multa di lire 10 come atta ad impedire un'ommissione dolosa, che non suppongo, e sarebbe certamente insufficiente; ovvero si vuol considerare la multa per punire una materiale omissione involontaria od una dimenticanza che occorre anche ai più oculati, ed in tal caso basta una multa di lire 5.

Credo quindi che la Camera vorrà approvare la preposta della Commissione, sia in ordine al tempo delle consegne, cioè di tre mesi, sia alla multa di lire 5, perchè non sussistono gli addotti inconvenienti.

MALAN. Poichè l'onorevole Robecchi ha sollevato un

dubbio riguardo all'obbligo dei parroci di consegnare i decessi succeduti nel loro distretto, io dal mio canto debbo eccitarne un altro. Io vorrei domandare al signor ministro se i ministri dei culti tollerati siano obbligati dalla legge a tenere i registri dei decessi. Io non ne conosco alcuna che ve li obblighi. So che abbondantemente, credo, in alcune parti, come nelle valli valdesi, si tengono questi registri; ma so che altrove o non si tengono o si tengono privatamente dai detti ministri, giacchè la legge non li obbliga. Vorrei inoltre far noto alla Camera una cosa che è succeduta non ha guari in una città del regno, in Nizza Marittima. Un ministro valdese, ivi residente, ha chiesto all'autorità il permesso di tenere i registri dello stato civile dei suoi correligionari, e ciò gli venne ricusato allegando che eravi già un'altra persona incaricata di quell'ufficio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Chi?

MALAN. Il cappellano inglese. Ora a me non pare troppo regolare che si accordi ai forestieri quest'ingerenza, e credo appunto perciò che non vi sia alcuna legge la quale dia ai ministri dei culti tollerati quest'obbligo speciale.

Io volli soltanto fare queste osservazioni per sapere se i ministri protestanti siano anch'essi obbligati a sottoporsi a queste consegne.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che, se non da una legge precisa, scritta, almeno da un uso che ha forza di legge i ministri protestanti abbiano obbligo di tenere i registri dello stato civile. E diffatti la leva, rispetto ai protestanti, si fa sopra i registri dello stato civile tenuti dai ministri di quel culto. Se questi potessero ricusarsi a tenerli ed a somministrare gli elementi opportuni all'autorità civile onde poter fare i ruoli della leva, il servizio militare in quelle comunità sarebbe incagliato. Quindi io ho per fermo che i ministri del culto protestante siano realmente tenuti a questa obbligazione, giacchè non è mai succeduto alcun inconveniente per la parte la più grave della tenuta dei registri, quella delle nascite per ciò che riflette la leva; e siccome non ha dato luogo a nessun inconveniente pel passato, io sono certo che non ne farà sorgere per l'avvenire.

PERNATI. Darò un semplice schiarimento alla Camera: le regie patenti del 20 giugno 1837 stabiliscono all'articolo 59:

« Nei comuni in cui un culto non cattolico è tollerato, il ministro di tal culto terrà parimente in doppio gli stampati che gli verranno somministrati a diligenza degl'intendenti per iscrivervi gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dei non cattolici del rispettivo circondario. »

MALAN. Io non ho contestato menomamente che nelle valli valdesi, per esempio, i ministri fossero obbligati di consegnare le nascite, i matrimoni ed i decessi, ma il mio dubbio sarebbe solo per le città dove il culto non è ufficialmente riconosciuto.

Ho sottoposto poi alla Camera il caso in cui si è rifiutato di incaricare un ministro valdese di tenere i registri e si sono dati invece ad un forestiero.

Ora io domando: questo forestiero sarà anch'egli sottoposto a pagare questa multa, ove non trasmettesse la nota prescritta. Io credo che questo caso non potrà verificarsi mai.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non potrei dare ora schiarimento intorno al caso speciale. Sicuramente, se vi è a Nizza di mare una congregazione protestante nazionale, deve essere il ministro nazionale che tenga i registri dello stato civile. Probabilmente perchè pel pas-

sato vi erano molti inglesi protestanti e pochi nazionali, era il ministro inglese che teneva questi registri. Qualora il fatto cambiasse, e il numero dei nazionali sia tale da rendere necessaria una mutazione, sarà il ministro regnicolo che terrà i registri.

Del resto, venendo alle disposizioni dell'articolo, mi acconciò se la Camera vorrà stabilire che le note dei decessi vengano trasmesse ad ogni bimestre.

PALLIERI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la prima parte dell'articolo della Commissione con questa variante, che, in luogo di « ad ogni trimestre, » si dica: « ad ogni bimestre. »

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti la seconda parte coll'emendamento proposto dal signor ministro che l'ammenda fissata sia stabilita in lire 10.

(La Camera approva.)

Qui finisce il titolo III per la tassa sulle successioni.

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge contenente alcune modificazioni ed aggiunte al Codice penale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 459.)

Questo progetto, di già approvato da questa Camera, lo fu anche dal Senato del regno con due sole modificazioni, le quali, a parer mio, non ne mutano punto la sostanza. La prima di queste versa sull'alinea dell'articolo primo, l'altra consiste nella soppressione dell'articolo quinto.

Nel primo articolo fa soppressa la parola *pubblico* che si era aggiunta all'esercizio dei culti tollerati. Io credo che, dicendo ora *l'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi destinati*, la soppressione di quella parola non importi variazione circa alla sostanza di quell'articolo, perchè non sarebbe il caso della destinazione dei locali se questi non fossero all'esercizio pubblico destinati.

Del pari io reputo che il progetto non sia variato per la soppressione dell'articolo quinto, il quale era diretto a stabilire che l'ordine dato da un superiore ad un inferiore di pronunziare un discorso contrario alle leggi non potesse servire di scusa. Siccome è inconcusso il principio generale di diritto, che l'ordine di un superiore non può servire di scusa all'inferiore per ammettere un reato, ne segue che la sostanza del progetto non rimanga nemmeno in questa parte cangiata.

Forse poteva riuscire pericolosa la soppressione di questo articolo qualora si fosse approvato l'articolo secondo nel modo che lo formulava l'ufficio centrale del Senato, perchè non faceva più menzione dei ministri del culto, ma parlava in genere dei funzionari pubblici, tantochè sarebbesi potuto invocare per analogia una disposizione esistente nell'articolo 312 del Codice penale. Ma perchè non venne approvata la formula proposta dall'ufficio centrale, il dubbio testè accennato non si potrebbe per alcun modo eccitare.

Ciò essendo, trattandosi di una legge che è meglio venga sanzionata al più presto possibile, io prego la Camera di rimandarla alla stessa Commissione che aveva già esaminato il progetto ministeriale, perchè, venendone fatta la relazione nel breve termine che rimane alla durata di questa Sessione, possa questa legge ricevere la definitiva approvazione.

Prego adunque il signor presidente di interrogare la Camera su questa proposta.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor guardasigilli della presentazione fatta di questo progetto di legge.

Interrogo la Camera se intende che questo progetto venga mandato alla stessa Commissione che già lo esaminava prima. (La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

TECCHIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'approvazione del Codice di procedura civile. (*Bene!*) (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1512.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e siccome tutti ravvisano che sarebbe urgente l'approvazione di questo progetto, così, appena che sarà stampata la relazione, lo porrò all'ordine del giorno.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Ora viene la tabella parte II per le tasse di successione.

(Sono approvati successivamente senza discussione i seguenti articoli:)

« *Tassa proporzionale sul valore cadente nella successione o nei legati.* — Art. 94. Tra ascendenti e discendenti, lire 1.

« Art. 95. Tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti e tra prozii e pronipoti, lire 5.

« Art. 96. Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli, lire 7.

« Art. 97. Tra gli altri parenti sino al duodecimo grado inclusivamente, lire 9.

« Art. 98. A favore degli istituti di carità e di beneficenza regolati dalla legge delli 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850, lire 5.

« Art. 99. Per tutte le altre successioni, lire 10. »

Resta ora l'articolo 65 che si era riservato.

« Art. 65. La quantità della tassa è stabilita dalla parte seconda della tariffa annessa alla presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Titolo IV. — *Delle tasse di emolumento giudiziario.* — Art. 84. I provvedimenti della Corte di cassazione non sono soggetti che alla tassa fissa di emolumento.

« Art. 85. È dovuta la tassa proporzionale sulle sentenze definitive, così contraddittorie come contumaciali di tutti gli altri magistrati, tribunali o giudici, in materia civile, contenzioso-amministrativa e commerciale, non che degli arbitri, rese esecutorie in materia civile o commerciale, e su quelle in materia penale riflettente la parte civile, che portano condanna od assolutoria per una somma od oggetto di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

« La stessa tassa è dovuta sulle dichiarazioni giudiciali delle parti divenute irrevocabili, relative pure ad oggetto di valore determinato od apprezzabile.

« Non si estende però in niun caso alle spese di lite.

« Art. 86. Sono esenti da emolumento proporzionale le sentenze proferite sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato.

« Art. 87. La tassa proporzionale è dovuta, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma l'oggetto trovisi concepito nei termini di una semplice declaratoria di diritto, la quale si riferisca a cosa apprezzabile e ne induca l'acquisto o la dismissione.

« Art. 88. Le sentenze che dichiarano la nullità radicale di un atto non andranno soggette che alla tassa fissa, se tale atto sarà stato insinuato.

« Art. 89. Le sentenze ed ordinanze che riconoscano soltanto ragioni in punto di diritto il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in continuazione dello stesso giudizio o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette, a titolo provvisorio, al pagamento di una somma eguale alla tassa fissa, salva a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma.

« Art. 90. La tassa proporzionale è eguale in ogni grado di giurisdizione.

« Art. 91. Per le sentenze che intervengono in giudizio di opposizione a sentenza contumaciale, si terrà conto della tassa già pagata per quest'ultima, per modo che si perceva solo il supplemento in caso di condanna per maggior somma o valore.

« Se non vi è supplemento, o questo risulti minore della tassa fissa, avrà soltanto luogo la percezione di questa.

« Art. 92. Nei giudizi di appello sarà dovuta la tassa proporzionale indipendentemente da quella pagata sulla sentenza appellata.

« Art. 93. Per le sentenze proferite in giudizio di rinvocazione, se con esse si rigetterà la domanda di rinvocazione, o, venendo questa ammessa, si confermerà la precedente sentenza, non si farà luogo ad alcuna tassa proporzionale, ma soltanto alla tassa fissa, oltre alla perdita del deposito portato dalla legge; ma, se si riparerà la sentenza cadente in rinvocazione, verrà all'occorrenza percetto il supplemento di tassa proporzionale che sia per risultare dovuto.

« Art. 94. Non si farà però mai luogo alla restituzione di tasse regolarmente percepite sopra sentenze che venissero annullate o riformate.

« Art. 95. Sarà dovuto per intero l'emolumento per una seconda sentenza, sebbene già si fosse pagato per la prima, quando diversa è la persona o l'azione contro la quale o per la quale viene a proferirsi la seconda sentenza, sebbene per lo stesso oggetto. »

ZIRIO. Chiederei alla Commissione uno schiarimento sulle parole « quando diversa è la persona, » vorrei sapere se crede che qui ci sia diversità tra l'erede ed il defunto.

Una causa può essere da taluno cominciata, e nel corso di essa, dopo essersi da lui ottenuta una sentenza, rendersi defunto ed averla continuata l'erede; in tal caso, secondo i principii generali, il defunto e l'erede sono la stessa persona. Intenderei come ci fosse una diversità di persona solo quando si trattasse di un cessionario o di un acquirente anche a titolo gratuito dei diritti che cadono in questione. Ma tra l'erede ed il defunto non credo che vi sia nel senso legale differenza alcuna.

PALLIERE, relatore. La Commissione intende l'articolo 95 nel senso precisamente in cui lo ha interpretato l'onorevole deputato Zirio, nel caso di un erede, di un successore universale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 95.

(È approvato.)

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 96. Allorchè, oltre la condanna principale si pronunziò anche colla stessa sentenza sopra una domanda riconvenzionale o sopra questioni di guarentigia o di rilievo contro terzi chiamati od intervenuti spontaneamente in causa, sono dovute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi.

« Art. 97. Quando una stessa sentenza porta più disposizioni indipendenti le une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuta per ciascuna di esse, e secondo la sua specie, la tassa proporzionale o fissa di cui nella tariffa annessa alla presente legge.

« Art. 98. Le sentenze che riconoscono dovute annue rendite, prestazioni od altro provento, si sottoporranno alla tassa proporzionale in ragione dell'ammontare cumulato delle annualità.

« Questo cumulo non potrà però mai eccedere gli anni 10 se si tratterà di prestazione vitalizia, nè gli anni 20 se si tratterà di qualunque altra.

« Trattandosi di provvisionale o di pensione alimentare concessa provvisoriamente in pendenza del giudizio o sino ad un dato evento, la tassa sarà dovuta sul solo ammontare della somma od annualità concessa.

« Art. 99. Le sentenze che portano condanna al pagamento di annualità od interessi decorsi per un tempo non determinato nello stesso provvedimento, nè d'altronde risultante dagli atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi per un quinquennio.

« Art. 100. Occorrendo il giudizio di perizia per l'accertamento del valore dei beni sottoposti alla tassa proporzionale, se ne dovrà rivolgere l'istanza al giudice di mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha eseguita la formalità dell'emolumento.

« Art. 101. Ogniquivolta una sentenza è per sua natura soggetta alla tassa proporzionale di emolumento, non si potrà ammettere l'eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell'oggetto cui quella si riferisce o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.

« Art. 102. Sono eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, come pure i concordati che seguano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, per quanto non abbiano individualmente formato l'oggetto di veruna contestazione.

« Art. 103. Ogniquivolta si tratterà di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termini delle sopra espresse disposizioni non vada soggetto a tassa proporzionale di emolumento, si perceverà rispettivamente la tassa fissa portata dalla tariffa annessa alla presente legge.

« Art. 104. Per le sentenze pronunziate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa d'insinuazione, sarà dovuta anche questa tassa oltre quella di emolumento.

« Art. 105. Le sentenze pronunziate dai tribunali esteri o dai regi consoli all'estero, delle quali si faccia uso in giudizio o la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette alle tasse portate dalla presente legge, salvo, in quanto alle sentenze dei tribunali esteri, si dimostri che le sentenze che si proferiscono in questi Stati vadano esenti da simili tasse nello stato estero da cui quelle provengono. »

BOTTA. Farò brevi osservazioni per appoggiare la soppressione di quest'articolo colla quale conchiuderò.

La Commissione affastellò due cose, quasi si assomigliassero nel loro intrinseco e nei loro effetti, le quali sono, a mio avviso, perfettamente diverse, le sentenze dei tribunali esteri e le sentenze dei regi consoli all'estero. Quanto alle sentenze dei consoli all'estero, esse emanano egualmente dall'autorità del Re, perchè è il Re che nomina i consoli; d'altronde si amministra da questi consoli la giustizia a beneficio di cittadini che dimorano all'estero, nè per questo io credo che sia necessaria questa disposizione, perchè i loro giudicati sono governati, e debbono esserlo, da leggi parziali, sia per il loro effetto ed esecuzione quando dall'estero vengono nello Stato, come anche per la maniera di amministrare la giustizia. Ma in quanto alle sentenze pronunziate dai tribunali esteri è un'altra cosa.

Per esse la Commissione propone che queste sentenze, ove se ne faccia uso in giudizio o menzione in un atto pubblico, vadano soggette alle tasse portate dalla presente legge.

Io trovo in ciò una gravissima ingiustizia. Se a queste sentenze, quando s'introducono nei reali domini, o pel fatto solo di essere sottoposte ai diritti di emolumento si desse immediata esecuzione, io accetterei la proposta della Commissione, ma essa non ignora che tutte le sentenze pronunziate dai tribunali esteri non hanno efficacia di sorta, non hanno esecuzione nello Stato se non si sottopongono a nuovo dibattimento giudiziale, che si dice giudizio di deliberazione, e sul giudicato che ne emerge, notate bene, signori, sul giudicato che ne emana dai nostri tribunali, non sul giudicato estero, che talvolta anche lo correggono, si pagano poi le tasse di emolumento o fisse o proporzionali imposte dalle nostre tariffe.

Ma per il fatto solo della produzione o menzione di una sentenza pronunziata dai tribunali esteri, o come prova o come semiprova o come testimonianza di qualsiasi maniera, colla legge proposta sul bollo si provvede ampiamente pel pagamento di una tassa, ed io non trovo consentaneo ai principii di giustizia e di equità che una sentenza pronunziata dai tribunali esteri, pel solo fatto che si produce o si accenna, debba andare soggetta all'emolumento, senza che ottenga, come non ottiene, la esecuzione parata, per la quale unicamente è imposta la tassa proporzionale dell'emolumento.

Conseguentemente io propongo che si sopprima questo articolo, perchè provvedono già le nostre leggi nei giudizi di deliberazione delle sentenze provenienti dai tribunali esteri, provvedono per le sentenze dei nostri consoli all'estero.

PALLIERI, relatore. L'onorevole preopinante chiede la soppressione dell'articolo 105, riguardandolo come superfluo per ciò che riflette le sentenze dei regi consoli all'estero, ed ingiusto per ciò che riflette le sentenze dei tribunali esteri.

Io credo che non sia fondato nè l'uno nè l'altro degli appunti fatti a quest'articolo dall'onorevole preopinante.

Quanto ai regi consoli all'estero, se le loro sentenze vengono presentate nello Stato per avervi esecuzione come le sentenze proferite dai magistrati che hanno sede all'interno, non vi è motivo perchè non si paghi su tali sentenze lo stesso emolumento che è dovuto per le sentenze emanate nello Stato. L'onorevole Botta dice che ciò sarebbe superfluo, perchè provvederebbero leggi generali. Gli farò osservare che non c'è su questo punto alcuna legge nè generale nè particolare, e che precisamente per colmare una lacuna delle odierne leggi si propone questa disposizione.

Quanto all'altra parte, che riguarda le sentenze dei tribunali esteri, il deputato Botta dà ad essa un senso alquanto diverso da quello che le si deve attribuire.

Ritenga la Camera che, a termini di tale disposizione, noi

faremo pagare una tassa di emolumento solo per le sentenze pronunciate dai tribunali di quei paesi ove simile tassa si fa pagare per le sentenze emanate nel nostro Stato. È questo un principio di reciprocità che troviamo sanzionato dal Codice civile nei diritti di albinaggio e vari altri; il suo scopo si è quello d'invitare gli Stati esteri ad usare favori ai nostri concittadini, come noi siamo disposti ad usarli ai loro sudditi. Epperò, sempre quando una sentenza dei nostri magistrati non va soggetta in uno Stato estero ad una tassa di emolumento o ad altra tassa corrispondente a questa, in tal caso le sentenze dei magistrati di quello stesso Stato avranno esecuzione nello Stato nostro senza che per esse si faccia pagare la menoma tassa proporzionale. Quindi, sotto l'aspetto della reciprocità, non si può a meno di trovare giusta e conveniente questa disposizione. Vorrebbe forse l'onorevole Botta che i nostri concittadini fossero nella peggiore condizione di pagare tasse negli Stati esteri, quando loro occorra di far ivi dare esecuzione ad una sentenza emanata in questi Stati, e che poi noi non facciamo pagar niente ai cittadini degli stessi Stati esteri quando vengono a chiedere l'esecuzione delle sentenze emanate dai loro magistrati?

Appunto con questa disposizione si potrà pervenire ad ottenere una perfetta reciprocità in modo che né nell'uno né nell'altro luogo abbiansi a pagare diritti di emolumento per l'esecuzione delle sentenze, e si potrà conseguire anche a questo proposito quella reciprocità che già esiste per molti altri atti civili.

Io quindi stimo che si possa ritenere quest'articolo 103 nei termini in cui fu proposto.

BOTTA. Quanto alle sentenze dei consoli nostri all'estero, ritenuto che nessuna tassa si sia per esse pagata nel luogo della loro emanazione, io lascierò correre la disposizione della legge come è posta, sebbene nemmeno trovi giusto che per la sola semplice loro produzione o menzione debba obbligarsi il litigante alla loro emolumentazione; ma, quanto alle sentenze pronunciate dai tribunali stranieri, io non vedo che la redazione dell'articolo corrisponda alla spiegazione che ne vuol dare l'onorevole relatore. Qui è scritto chiaro che « Le sentenze pronunciate dai tribunali esteri o prodotte in giudizio o citate in qualche atto pubblico sono soggette alle tasse portate dalla presente legge, » e poi si soggiunge (leggerò la redazione del Governo che mi pare meno oscura): « salvo in quanto alle prime si dimostri che le sentenze che si proferiscono in questi Stati vadano esenti da simili diritti nello Stato estero da cui quelle provengono. »

Io non credo che vi sia Stato né amico né nemico nel quale sentenze proferite dai nostri tribunali abbiano esecuzione per il solo fatto della loro presentazione. Tutti, che io sappia, vogliono col mezzo dei loro tribunali conoscere se in siffatti giudicati, che ad essi provengono dall'estero, siansi serbate le norme e forme più essenziali di giustizia. Ma non sta in ciò la questione che io propongo.

Io dico: le sentenze pronunciate dai tribunali esteri di tutte le nazioni, amiche o non amiche, non producono alcun effetto nei nostri Stati, e colui al quale preme provocarne la esecuzione deve istituire un giudizio di delibazione, e quindi i tribunali, giudicando sopra questa istanza, provvedono e danno disposizioni esecutive per le quali si paga poi l'emolumento imposto per i giudicati che emanano dai nostri tribunali, e così, e non altrimenti, va bene, perchè, ripeto; l'emolumento è imposto e si paga per l'autorità che acquistano in tale guisa i giudicati, vale a dire la loro esecuzione.

Meno male che la redazione di questo articolo portasse in

modo chiaro ed esplicito che le sentenze pronunciate dai tribunali esteri andranno soggette ai diritti stabiliti con questa legge quando si producono in giudizio o se ne fa menzione in atti pubblici, solo allorché soltanto eguale tassa fosse stabilita per la menzione o produzione delle sentenze nostre negli Stati stranieri; ma ciò non significa né induce l'articolo che discutiamo.

Se, per esempio, noi, volendo produrre in Francia una sentenza nostra, siamo condannati pel solo fatto della produzione, e non per farla eseguire, di pagare la tassa di emolumento stabilito dalla Francia, allora concorro anch'io coll'onorevole relatore che si abbia, per reciprocità, a seguire analogo sistema anche per le sentenze che vengono di Francia.

Ma le cose non sono in fatto così per le osservazioni che ho di sopra fatte, e nel nostro paese, per ottenere l'esecuzione di una sentenza proferita da tribunali stranieri, è necessario istituire e sostenere una causa nuova e formale. Bisogna far citare colui contro il quale è stata proferita, e ne segue giudizio un po' più sbrigato, ma un bello e buono giudizio formale. Si è in seguito a siffatti giudizi ed a nuovo giudicato, che emana dai nostri tribunali, che le sentenze provenienti dall'estero hanno esecuzione; ma non è giusto il far pagare l'emolumento alle sentenze estere pel solo fatto della loro produzione o citazione.

Persisto per conseguenza a chiedere che si sopprima questa disposizione riguardo alle sentenze che si pronunziano dai tribunali esteri.

Quanto a quelle che si pronunziano dai nostri consoli, mi accosterò, mediante un'altra redazione, al concetto espresso dall'onorevole relatore della Commissione.

ARNULFO. Osserverò al deputato Botta che quanto alle sentenze dei regi consoli, o l'emolumento è stato pagato là dove sono state pronunziate, e non è più il caso di pagarlo quando se ne farà uso qui; o non si è pagato, ed allora è giusto che sia pagato quando si producono o s'inseriscono in atti pubblici.

Quanto poi alle sentenze di cui si fa uso nei regi Stati, pronunziate dai tribunali esteri, l'argomento del deputato Botta, se mal non mi appongo, è questo; egli dice: le sentenze estere non hanno esecuzione nei regi Stati salvo previo il giudizio di delibazione ed una nuova sentenza che riconosca esecutoria nello Stato quella che fu pronunziata nello Stato estero pagherà l'emolumento, ed è giusto; ma egli soggiunge: fintantochè non si sarà ottenuta questa sentenza nel giudizio di delibazione il fare uso di una sentenza estera non giova, per conseguenza non è giusto che si paghi l'emolumento.

Osserverò a quest'argomento essere dell'interesse delle parti il considerare se giovi o no di far uso, di produrre una sentenza estera, e non doversi il legislatore di ciò preoccupare, perchè quando non sarà utile, le parti non ne useranno; ma trovando la convenienza di produrle o di inserirle in atti pubblici non ne viene che debbano tali sentenze andare esenti dall'emolumento tuttavolta che quelle del nostro Stato non ne vanno immuni nello Stato estero, per ciò solo che non sono esecutorie.

L'onorevole deputato Botta riconobbe giusta la disposizione che si era già votata relativamente agli atti pubblici stipulati all'estero, dei quali si faccia uso nei regi Stati; si è già stabilito che questi atti debbano nei regi Stati inserirsi prima che se ne faccia uso.

Ora, seguendo lo stesso principio, se si fa uso come titolo sebbene non esecutorio nei regi Stati, di una sentenza ema-

nata all'estero, essa deve correre la stessa sorte di un titolo, di un atto pubblico stipulato all'estero di cui i cittadini fanno uso nello Stato. Delle sentenze forse ne faranno più raramente uso, perchè più difficilmente se ne presenterà il bisogno, ma se si presenta, non è meno giusto di far pagare l'emolumento a queste sentenze, di quello che lo è di far pagare l'insinuazione agli atti pubblici per i quali il diritto è anzi molto più rilevante che per le sentenze. Perciò io credo che questa disposizione sia da ammettersi.

In quanto poi alla circostanza, se nei paesi dove emanarono le sentenze si paghi o non si paghi l'emolumento, è giusto di lasciare alla parte di ciò giustificare, e non al fisco, perchè la presunzione è che si faccia ovunque pagare; alla parte d'altronde riesce ciò facile, poichè avendo dovuto aver ricorso ai tribunali esteri, ha facile mezzo di ciò riconoscere, per mezzo delle persone col patrocinio delle quali ha ottenuta la sentenza.

BOTTA. Il confronto fatto dall'onorevole Arnulfo tra l'insinuazione e l'emolumento appoggia il mio sistema, poichè se parla dei titoli che sono sottoposti all'insinuazione che hanno esecuzione parata, io ne ho già convenuto, ma per le sentenze, le quali non possono eseguirsi salvo si istituisca un apposito giudizio, ripeto che sono titoli che non hanno efficacia veruna finchè siano confermati dai nostri giudici.

Si sottoponga alla tassa d'insinuazione un istrumento, questo sta, perchè basta il fatto di essersi sottoposto alla formalità dell'insinuazione, per ottenere la stessa forza ed esecuzione, come fosse un atto stipulato nello Stato, e così tanto vale un istrumento fatto in America che sia munito delle volute formalità come un atto pubblico stipulatosi in Torino; ma è ben diversa cosa per riguardo alle sentenze, le quali, quando s'introducono nello Stato e si vogliono anche presentare in giudizio, non ne risulta alcuna potenza esecutiva, ma solo il germe, l'appoggio per fare una lite nuova, e trovo veramente ingiusto che si faccia subito pagare l'emolumento pel solo fatto di sua presentazione.

L'onorevole Arnulfo mi diceva: ma è libero ai cittadini di citare o non citare, di presentare o non presentare queste sentenze; ma, lo sa meglio di me l'onorevole Arnulfo, spesso giova moltissimo per illuminare le cause il presentare sentenze emanate in tribunali esteri, singolarmente poi nella provincia alla quale appartengo, nella quale sono tanto comuni gl'interessi colla vicina Lombardia, e non di rado occorre ai contribuenti di questa tassa di ricorrere a sentenze di tal fatta, e lo stesso bisogno sentiranno i cittadini abitanti i confini delle altre parti dello Stato.

Ripeto impertanto che il far pagare l'emolumento per la sola produzione o citazione di queste sentenze è un commettere una gravissima ingiustizia.

CADORNA C. Prego l'onorevole Botta a considerare che parmi non si possa sfuggire questo dilemma: o la produzione della sentenza estera sarà utile o non sarà utile; se non sarà utile, la parte non se ne servirà; se sarà utile, non vedo il perchè non debba pagare la tassa. Osservo poi che la disposizione contenuta in questo articolo ha un carattere eminentemente politico e che è una questione di diritto internazionale. Nella nostra legislazione, ed in tutte le legislazioni del mondo, vediamo stabilite delle disposizioni le quali non sono richieste tanto dall'intrinseca natura del loro soggetto quanto dal desiderio di ottenere dalle potenze straniere un trattamento eguale a quello che noi siamo disposti ad offrire alle nazioni medesime. Abbiamo esempi di questa natura nel Codice civile, ne abbiamo altri nelle nostre tariffe, e principalmente nelle tariffe marittime abbiamo altri esempi rimarche-

voli a quest'oggetto. In sostanza, che cosa diciamo noi in quest'articolo? Diciamo a tutte le potenze straniere: se voi non farete pagare la tassa alle parti che producano sentenze dei nostri magistrati nei vostri paesi, noi non la faremo pagare a quelle che producano le vostre sentenze nel nostro paese. Insomma questo articolo non è altro che l'applicazione di un principio giusto ed incontrastabile; non vedo quindi che, nè ridotta la questione al punto della giustizia, nè al punto politico, vi sia ragione alcuna per cui esso debba essere rigettato.

PRESIDENTE. Il deputato Botta propone la soppressione delle parole « pronunziate dai tribunali esteri, » e quindi anche delle altre « salvo in quanto alle sentenze dei tribunali esteri » con quel che segue.

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 106. Le tasse di emolumento sono dovute dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite.

« Debbono però anticiparsi per intero da quella che richiede la formalità, salvo il rimborso che di ragione verso l'altra parte.

« Sarà salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanio dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze di assolutoria, per le quali la parte vincitrice non potrà mai essere ricercata al pagamento della quota di emolumento dovuta dal vinto, ancorchè si fosse pronunziata la compensa delle spese.

« Le sovratasse sono a carico della parte che non ha adempiuto nel prescritto termine alla formalità dell'emolumento, e sono riscosse in ragione della quota di tassa da essa dovuta.

« Colui che anticipa per intero le tasse di emolumento per la più pronta spedizione del provvedimento che ne forma l'oggetto non è tenuto ad anticipare la relativa sovratassa da altri dovuta. »

BOTTA. Mi pare ingiusto ora che con questa legge, e meglio ancora quando avremo la procedura, sono chiaramente stabilite le condizioni delle parti, il mantenere il disposto del primo alinea di questo articolo: « Debbono però anticiparsi per intero da quella che richiede la formalità, salvo il rimborso che di ragione verso l'altra parte. »

Occorre sovente che l'azione di rimborso contro la parte vinta riesce inane per l'insolubilità.

Mi pare che quando il contribuente ha pagato la sua parte sì e come si è stabilito dalla legge e dai magistrati, abbia fatto il suo dovere, e non debba più andare ad assumersi anche il carico di pagare ciò che è dovuto dal suo avversario.

Per conseguenza io propongo la soppressione del primo alinea di quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposizione del deputato Botta.

(È appoggiata.)

PALLIERI, relatore. Domando la parola.

Molte sono le variazioni alle veglianti leggi introdotte nella parte di questo progetto relativa all'emolumento per migliorare la condizione dei contribuenti, e sembranmi, come le altre, meritevoli di essere approvate le disposizioni riguardanti le quote che sono rispettivamente a carico dei litiganti. Vede la Camera come le si proponga di stabilire che più non possa aver luogo il privilegio del fisco che si esercita, per conseguire la somma dovuta dal vinto, sulla cosa spettante al vincitore. Ma dopo fatto tutto quanto si poteva

nell'interesse dei contribuenti, la Commissione più non potrebbe andare tant'oltre come vorrebbe ancora l'onorevole deputato Botta.

Si ritenga che come proponiamo questa legge, non vi sarà alcuna solidarietà fra le parti pel pagamento della tassa di emolumento. L'unico caso in cui avvenga che una parte debba anticipare la quota dovuta dall'altra, si è quello in cui richiegga la spedizione della sentenza. Ma non si può ammettere che si spedisca una sentenza senza che si paghi interamente quello che è dovuto per l'emolumento della stessa. Sarà adunque quella parte che nel suo interesse richiede la spedizione della sentenza che deve fare l'anticipazione della tassa necessaria per la formalità.

Ma, mentre si impone quest'obbligo alla parte che chiede copia della sentenza, si sono poi coll'articolo 111 somministrati alla parte stessa tutti quanti i mezzi per essere rimborsata di quella quota che paga per l'altra parte.

Nel citato articolo si dichiara che alla parte che ha anticipato tasse di emolumento competerà l'azione di rimborso contro le parti debtrici in via ingiunzionale.

Del resto noti la Camera che se, oltre alla sua quota, una parte dovrà pagare la quota dell'altra, tale quota sarà solo del mezzo per cento. Quindi si può dire che i diritti di emolumento sono sempre andati diminuendo, ed invero, secondo la tariffa del 1770, avveniva che il vincitore doveva pagare in certi casi sino al 5 per cento; nel 1816 si sono moderati in parte questi diritti, ed ora la Commissione ha ancora procurato di arrecare in questa parte della legge tutte le facilitazioni che erano possibili. Io spero che il deputato Botta non vorrà insistere nella sua proposta, perchè è impossibile che, dopo essersi stabilito un emolumento sulle sentenze, si venga a dire che si possa avere una sentenza senza pagare il diritto di emolumento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del primo alinea dell'articolo 106.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 106.

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 107. La formalità dell'emolumento si eseguisce con la simultanea percezione della relativa tassa dall'agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell'autorità giudiziaria in cui ebbero luogo gli atti.

« Art. 108. Il segretario del magistrato, tribunale o giudice da cui fu proferta la sentenza soggetta a tassa d'emolumento, dovrà entro giorni quindici dalla data della medesima trasmettere una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalità dell'emolumento al suddetto agente demaniale, e potrà servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che venisse richiesta da una delle parti, salvo il munirla, dopo la formalità dell'emolumento della sua autenticazione.

« Art. 109. Il pagamento della tassa d'emolumento dovrà farsi entro tre mesi dalla data della sentenza soggetta alla medesima.

« Art. 110. Se il pagamento non sarà stato effettuato entro il detto termine, l'agente delle finanze rilascerà apposita ingiunzione contro le parti; e queste incorreranno in una soprattassa uguale al decimo della tassa principale, semprechè non soddisfacciano al debito loro entro trenta giorni successivi all'intimazione di detta ingiunzione.

« Art. 111. A chiunque avrà anticipato del proprio tasse di emolumento, od altre ad esso accessorie, competerà l'azione immediata di rimborso contro le parti debtrici in via ingiunzionale.

« Nell'esecuzione dell'ingiunzione non si avrà riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure dovute in somma minore.

« Il debitore non potrà far valere i suoi reclami che contro l'amministrazione delle finanze giustificando di avere integralmente rimborsato chi avrà pagato in suo scarico o di avere ottenuto a tal fine il consenso di questo.

« Art. 112. È proibito ai segretari di consegnare a chicchessia gli atti e le produzioni della parte litigante che non ha pagata la sua quota di tassa, finchè non abbiano annotato al repertorio la ricevuta del fatto pagamento, salvo si tratti di atti del Ministero pubblico, del patrimonio dello Stato o di persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

« I contravventori a questa disposizione incorreranno nella ammenda di lire 50 senza pregiudizio delle pene disciplinari cui possa farsi luogo secondo la gravità dei casi.

« Art. 113. In tutte le copie degli atti soggetti a diritto di emolumento dovrà prima della autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa colla indicazione dell'ufficio in cui ebbe luogo.

« Questa menzione dovrà farsi non solo dai segretari dell'ordine giudiziario, ma altresì dai catastari, notai, causidici ed uscieri, ogni qual volta occorra loro di menzionare nei loro atti o registri sentenze od ordinanze definitive.

« L'inosservanza di tale obbligo sarà punita coll'ammenda di lire dieci per ogni omissione.

« Art. 114. I membri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza definitiva per cui non risulti loro pagata la tassa di emolumento.

« Le contravvenzioni a questa disposizione non importeranno nullità, ma daranno luogo ad un'ammenda di lire venticinque contro il segretario.

« Potranno però i magistrati, tribunali e giudici, in caso di assoluta urgenza dichiarare esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all'emolumento, con che s'imponga l'obbligo di tale formalità entro un termine non maggiore di giorni tre, trascorso il quale senza che siasi soddisfatto a tale prescrizione, s'incorrerà dalla parte instante in una soprattassa uguale al decimo della tassa principale. »

BOTTA. Faccio osservare che la Commissione ammette che occorre talvolta il bisogno di mandare ad eseguire provvedimenti giudiziari senza la formalità dell'emolumento, e diffatti nella procedura occorrono giornalmente casi urgenti per cui i magistrati si prestano a dichiarare eseguibile un atto senza che siasi soddisfatto a tale formalità, purchè vi si sottoponga entro un dato termine.

Ma a ciò tre giorni non bastano, è sempre necessario un tempo maggiore. Abbiamo infatti dei magistrati che risiedono in luoghi distanti dai confini di loro giurisdizione, dove non ci sono strade ferrate: per i litiganti nei confini, il termine di soli tre giorni nemmeno basterebbe per andare e venire. Perciò propongo che si accordi all'arbitrio prudente dei giudici un termine maggiore.

ARA. Io sarei d'accordo coll'onorevole Botta nel chiedere che si prolungasse il termine per la formalità dell'emolumento, qualora fosse necessario di far constare nella copia che questo emolumento è seguito. Ma dal momento che è emanata una sentenza od un provvedimento, si può entro tre giorni far eseguire la formalità dell'emolumento senza alcun inconveniente.

BOTTA. Ma l'onorevole Ara sa che l'emolumento si eseguisce sulla copia di prima estrazione. Negli affari urgenti talvolta i litiganti stanno alla porta del magistrato coi cavalli

di posta attaccati per andarsene via appena levata dalla segreteria la copia.

La Commissione, composta tutta di uomini pratici nella materia, deve essere convinta che in questa maggiore dilazione non vi è danno di sorta alle finanze; non sarebbe che un po' di comodo, un po' di agiatezza ai contribuenti, e domando io perchè si voglia senza alcun utile scopo portare il rigore a questo punto. Però la Camera faccia come vuole.

ARNULFO. Io pure credo che il termine di giorni tre sia troppo breve, perchè potrebbe presentarsi il caso in cui chi è incaricato del patrocinio della causa mancasse di mezzi per sottoporre la provvidenza ad emolumento, quando si tratti di somma vistosa, ed in tre giorni non possa per la lontananza o l'assenza del cliente procurarsi tal somma.

D'altronde non vi è pericolo, come diceva l'onorevole Botta, in una dilazione maggiore; ma il termine di 15 giorni mi pare troppo lungo, cosicchè io inviterei l'onorevole Botta a proporre il termine di 8 giorni...

Voci. Sì! sì!

ARNULFO... nel corso dei quali si può avere l'occorrente.

PALLIERI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa variazione da giorni tre in otto.

(La Camera approva.)

« Art. 115. Vi è prescrizione dopo due anni dal giorno in cui seguì la registrazione, sia per la domanda di supplemento di tassa d'emolumento, sia pei reclami delle parti.

« Trascorso il termine di anni cinque, sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sovratasse dovute per le sentenze soggette a tassa d'emolumento e non registrate.

« Di queste però non si potrà mai fare uso senza l'esecuzione della prescritta formalità ed il pagamento delle relative tasse. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

MELLANA. Mi pare che, prima di passare alle disposizioni generali, la Commissione dovrebbe ricordarsi che deve riferire su quanto le è stato demandato dal voto della Camera.

PALLIERI, relatore. Credo che prima di tutto sia d'uopo di passare alla parte della tariffa che riguarda l'emolumento, come si è fatto per l'insinuazione e per la successione. Ora è dunque il caso di passare alla tariffa, parte III.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Rispetto all'emolumento è necessario introdurre una disposizione transitoria. La Commissione propone che questa legge vada in vigore al 1° gennaio prossimo venturo e questo non offre nessun inconveniente per ciò che riflette la tassa d'insinuazione e di successione, ma potrebbe presentarne uno assai grave rispetto alla tassa di emolumento.

Il Ministero aveva pure consentito a che fosse fissata quest'epoca per la esecuzione della legge relativa all'emolumento, nella fiducia che il Codice di procedura civile potesse andare in vigore anch'esso il 1° gennaio, nel qual caso non vi sarebbe stato inconveniente, ma siccome nel progetto ora sottoposto alla Camera si stabilisce che il Codice di procedura civile non verrà posto in esecuzione se non al 1° aprile, parmi che sia d'uopo, per tutto ciò che riflette l'emolumento e i diritti giudiziari, di mantenere la legislazione in vigore, fino al principio di aprile.

Così pure dovrassi provvedere per la legge del bollo. Essa non potrà porsi in atto se non al 1° aprile: ma bisogna conservare quello che si riferisce alle tasse giudiziarie finchè vi

è l'antica legislazione, senza di che dal 1° gennaio al 1° aprile il fisco non avrebbe più nè l'antica nè la nuova tassa a riscuotere.

Io prego quindi la Commissione di prendere in considerazione questo fatto e di inserire nelle disposizioni generali il principio inteso a mantenere in vita, sino all'epoca in cui deve essere messo in attività il nuovo Codice di procedura civile, la legislazione attuale per ciò che riflette l'emolumento ed i diritti giudiziari.

PALLIERI, relatore. Il signor ministro mi ha prevenuto in una osservazione che avrei fatta quando fosse venuto in discussione l'articolo 116. La Commissione compilò quest'articolo appena ebbe il signor guardasigilli presentato all'altra parte del Parlamento il Codice di procedura civile, con un progetto il quale ne portava l'attivazione al primo gennaio, 1855. È evidente essere di assoluta necessità il conservare sino all'attivazione di quello, in osservanza le leggi riguardanti l'emolumento...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ed i diritti giudiziari.

PALLIERI, relatore. Il signor ministro parla di diritti giudiziari. A questo proposito osserverò che a quanto riguarda i diritti giudiziari corrisponde la legge sulla carta bollata.

Ora, quanto al presente progetto, è necessario esaminare quali siano gli articoli che si debbono specificamente contemplare in questa sospensione, ovvero se non si possa a ciò provvedere con una disposizione generale; intorno al che la Commissione crede di potervi riferire sul principio della tornata di domani.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, si sospenderà la votazione di questo articolo.

Leggo la tabella delle tasse di emolumento:

« Art. 100. Tutte le sentenze per cui, a termini delle disposizioni della presente legge, è dovuta la tassa proporzionale di emolumento, vi andranno soggette in ragione dell'uno per cento. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 101. I provvedimenti della Corte di cassazione andranno soggetti alla tassa:

« Se preparatorii, di lire 10.

« Se definitivi, di lire di 40. »

(La Camera approva.)

« Art. 102. Per le sentenze degli altri magistrati, tribunali e giudici in via contenziosa, che non sieno passibili di tassa proporzionale d'emolumento, saranno rispettivamente dovute le seguenti tasse fisse, cioè:

« Per le sentenze del tribunale superiore del contenzioso amministrativo e delle Corti d'appello, lire 20.

« Per quelle dei tribunali di prima istanza, ordinari o di commercio o del contenzioso amministrativo, lire 10.

« Per quelle dei giudici di mandamento, lire 4.

« Per quelle degli arbitri, la tassa relativa alle sentenze del magistrato, tribunale o giudice che avrebbe dovuto conoscere della controversia. »

BOTTA Mi pare che per l'uniformità della legge che abbiamo votato dovrebbero pagare sole lire 10 anche per le sentenze del tribunale superiore del contenzioso amministrativo e delle Corti d'appello.

La legge sull'emolumento, che stiamo votando, stabilisce che per ogni giudicato si paghi la stessa tassa, meno per i giudici di mandamento, cosicchè per i tribunali di prima istanza pagheremo l'uno per cento e poi pei tribunali d'Ap-

pello pagheremo l'uno per cento, senza deduzione di ciò che si è pagato in prima istanza.

Propongo adunque che, per l'armonia delle disposizioni relative alle tasse, vi sia una tassa sola di lire 10 per le sentenze del magistrato d'Appello come per quelle del tribunale di prima cognizione.

PALLIERI, relatore. Generalmente tutte le sentenze definitive danno luogo ad un diritto proporzionale, basta che contengano condanne od assolutorie di cose di valore determinato ed apprezzabile; e quando si tratta di sentenze per cui è dovuto il diritto proporzionale, non vi sarebbe ragione per imporle maggiormente in appello che in prima istanza. Che cosa è che forma l'oggetto della decisione definitiva di appello? È quella stessa cosa che ha formato l'oggetto del primo giudizio. Egli è perciò che abbiamo proposto nel diritto proporzionale un'unica quotità.

Per lo contrario nelle sentenze esenti dalla tassa proporzionale e soggette soltanto alla tassa fissa, si tratta, eccettuati alcuni casi, come quelli menzionati dall'onorevole preopinante riguardanti diritti incorporei, si tratta, dico, di questioni nate nel corso del procedimento giuridico; e per la decisione di tali questioni si impone davanti al magistrato d'Appello una tassa maggiore del doppio della tassa stabilita per la decisione di simili questioni in prima istanza.

Noti la Camera che in questo caso in prima istanza non si è pagato niente, laddove, quando emana la sentenza d'assolutoria o di condanna dal magistrato d'Appello, in prima istanza si è pagato l'uno per cento.

Quindi è che, se per le tasse proporzionali sarebbe ingiusto ed ingiusto l'imporre una quotità maggiore in appello che in prima istanza, lo stesso non si può dire delle tasse fisse.

Vi sono veramente alcuni casi, come quelli accennati dall'onorevole Botta, pei quali le sue osservazioni potrebbero avere qualche valore; ma dobbiamo noi andare a contemplare i casi particolari e dividere e suddividere ancora gli articoli? Se si trattasse d'una tassa veramente gravosa concepibile che si potessero sanzionare disposizioni diverse secondo la molteplice varietà dei casi che possono presentarsi; ma, trattandosi di una somma così tenue come quella di lire venti, appena sensibile ai litiganti, io credo che non convenga frazionare ulteriormente questi articoli. Ma, giacchè il complesso della legge nella parte dell'emolumento è incontrastabilmente assai più favorevole a quelli che avranno la disgrazia di litigare di quante leggi abbiamo avute sinqui; dal momento che si è cercato di coordinarlo, nel modo il più favorevole che si poteva ai contribuenti, mentre l'erario non avrà un guadagno, ma una perdita in questa parte del progetto, io credo che la Camera possa approvare integralmente questo articolo come fu proposto dalla Commissione.

BOTTA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOTTA. Se la Camera non crede che io parli... (Sì! sì!)

Le osservazioni che mi fa l'onorevole signor relatore non mi convincono; e mi spiego. Egli ammette che vi possono essere giudicati pei quali sia applicabile l'emendamento che io propongo, ma che essi saranno ben pochi, e che perciò non conviene fare una nuova categoria.

Io concorrerei nel suo avviso se la cosa fosse realmente così; ma succede ben il contrario. Ogniqualvolta la sentenza giudica sopra cose apprezzabili, allora non si fa luogo che alla tassa proporzionale; pagasi poi la tassa fissa di lire 20 pei tribunali superiori, e di lire 10 per gli inferiori unicamente, esclusivamente e sempre quando si giudica sopra di un ente non apprezzabile.

Conseguentemente l'osservazione dell'onorevole signor relatore, che per pochissimi casi non conviene fare una eccezione, non istà. Adottando il mio emendamento, non stabilirete un'eccezione, ma bensì una norma fissa per tutte quante le sentenze non soggette a tassa proporzionale; applicherete per il pagamento della tassa fissa la stessa norma che avete stabilita per la tassa proporzionale. Altrimenti operando, commetterete una disuguaglianza. Nè mi si dica che è già commessa per le sentenze del magistrato di Cassazione, perchè esse non vanno soggette a tasse proporzionali.

Quindi non sussistendo l'osservazione che possono essere pochi questi casi, ma che ogni qual volta che i tribunali giudicano sopra enti incorporei, inapprezzabili, sarà applicabile la tassa fissa, si deve adottare e stabilire per tutti una tassa unica e così tanto pei tribunali superiori, quanto pei tribunali inferiori.

PRESIDENTE. Quale è il suo emendamento?

BOTTA. Io propongo che si stabilisca una tassa unica di lire 10 per tutte le sentenze, da qualunque tribunale esse emanino.

CADORNA C. Faccio osservare all'onorevole Botta che questo diritto tiene luogo del rimborso delle spese che il Governo fa per pagare i magistrati. Ora queste spese non sono sempre uguali, ma sono maggiori per i tribunali superiori. D'altronde la Camera ha già adottato il principio di non stabilire una tassa uniforme, votando una tassa di lire 40 pel magistrato di Cassazione; cosicchè qui non si farebbe che applicare un principio già adottato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione del deputato Botta.

(La Camera rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 102 della tariffa.

(La Camera approva.)

« Art. 103. Per le collocazioni di creditori ed i concordati, di cui nell'articolo 102 della presente legge, per ogni creditore lire 3. »

(La Camera approva.)

Ora porrò ai voti l'articolo 1 del progetto di legge rimasto in sospeso, così concepito:

« Art. 1. Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinate, e saranno percepite sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge. »

(La Camera approva.)

PALLIERI, relatore. Se la Camera vuole che, in coerenza all'eccitamento poc'anzi indirizzatomi dall'onorevole Mellana, io riferisca intorno alla tassa da imporsi per la nomina a benefici o cappellanie, io sono a sua disposizione. (Sì! sì!)

La Commissione propone di stabilire una tassa fissa di lire dieci, ed una tassa proporzionale di 50 centesimi per cento lire sul valore dei beni costituenti la dote del beneficio o della cappellania, con dichiarazione che questa seconda tassa non sarà dovuta che entro 30 giorni da quello in cui l'individuo nominato al beneficio od alla cappellania sarà entrato nel godimento dei beni medesimi.

La Commissione ha creduto che questa tassa proporzionale fosse quella che meglio corrispondesse alla natura dell'atto in questione, avuto riguardo alla tassa proporzionale che colpisce altri simili atti. Essa non crede che si possa stabilire una tassa della specie di quelle che la Camera ha votate per la traslazione della proprietà, perchè allora verrebbe a fare evidente duplicazione coll'imposta sulle manimorte. L'imposta riguardante le manimorte corrisponde ai diritti di mutazione sì a causa di morte e sì per atti fra vivi; quindi, se noi venissimo ad imporre un diritto di mutazione, è evidente che

questo sarebbe eccessivamente fiscale. Noi stimiamo che si debba applicare al presente caso la tassa proporzionale che la Camera ha sancita per il godimento di beni nelle locazioni.

Voci. A domani! a domani!

MELLANA. L'onorevole relatore ha parlato di proposte che la Commissione ha creduto di presentare alla Camera. Io domanderò quale diritto abbia di farsi proponente la Commissione innanzi alla Camera, quando è la Camera stessa che ha demandato alla Commissione di eseguire un suo voto.

Si ricorderà la Camera che, dopo avere votata la massima che sarebbe stata applicata per le nomine alle cappellanie e benefici la tassa fissata alla concessione degli usufrutti, rimandava l'articolo alla Commissione per l'applicazione della massima già votata. Dunque non era una proposta nuova che la Commissione potesse venire facendo, ma era l'applicazione rigorosa del voto della Camera medesima che doveva sottoporci.

E a questo riguardo domanderò che si dia lettura del processo verbale della seduta in cui fu votata quella questione, e poi proporrò la questione pregiudiziale sulla proposta della Commissione, inviterò in seguito la Camera ad eseguire da sé il suo voto, dacchè la Commissione non ha voluto ottemperare all'onorevole mandato che le era deferito.

CADORNA C., presidente della Commissione. Io domanderò alla mia volta al deputato Mellana con qual diritto egli venga a rimproverare la Commissione di cose che non ha dette. La Commissione non ha detto di avere fatto una proposta nuova, nè tale la crede.

Essa propone un articolo il quale è espressa conseguenza di un voto della Camera, ma è però stato da essa formulato. Se la Commissione volesse od avesse detto di fare una proposta nuova, egli potrebbe avere ragione, ma la Commissione fa una proposta, e la fa in seguito all'eccitamento che lo stesso deputato Mellana le rivolgeva or sono pochi istanti, ed in seguito alla riserva che la Commissione stessa si faceva un momento dopo di presentare questa proposta dipendente dal voto della Camera. Quindi io non so a qual titolo e con qual ragione la Commissione possa avere provocato i rimproveri del deputato Mellana.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina. (*Rumori*)

GENINA. Se la Camera vuole rimandare la discussione a domani...

Varie voci. Sì! sì! A domani!

CADORNA C. La Commissione non intende fare una pro-

posta nuova; essa vi propone un articolo che applica nel modo che essa crede opportuno la massima presentata dal deputato Mellana.

MELLANA. Prego il signor presidente di dare lettura del verbale di quella seduta.

PRESIDENTE. Ecco quanto è scritto nel verbale di ieri l'altro:

« Il deputato Mellana propone che, oltre la tassa fissa, sia adottata pur quella proporzionale stabilita pel trapasso degli usufrutti.

« Il deputato Botta appoggia tale proposta.

« Il deputato Cadorna Carlo dichiara a nome della Commissione di non avere difficoltà ad acconsentirvi; e il relatore chiede che l'articolo venga rinviato alla Commissione per formulare la nuova disposizione.

« Ma, sollevandosi dai deputati Gerbore, Mameli Cristoforo e Della Motta alcune difficoltà circa parecchi casi in cui la nomina a benefici e a cappellanie non basta a trasferire e talvolta non trasferisce realmente l'usufrutto,

« Si adotta in massima la proposta del deputato Mellana per assoggettare alla tassa proporzionale siffatte nomine nei casi che si possano assimilare al trapasso di usufrutto; e si rinvia l'articolo alla Commissione per l'esame dei casi accennati dai predetti deputati. »

PALLIERI, relatore. La Commissione riteneva che la Camera avesse deciso in massima soltanto che si dovesse applicare una tassa proporzionale. Essa ha creduto eseguire il mandato che le era stato conferito dalla Camera, proponendovi la quotità di questa tassa. Ora che si è letto il processo verbale, la Camera deve prima di tutto decidere la questione pregiudiziale. Io questo solo osserverò, che, se si voleva la tassa che fu stabilita in genere per l'usufrutto, era inutile ogni rinvio alla Commissione.

La seduta è levata alle ore cinque e un quarto.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione intorno al progetto di legge per l'insinuazione e successione;

2° Discussione del progetto di legge per l'esercizio della caccia in Sardegna;

3° Discussione del progetto di legge sul bollo e carta bollata.